

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 ottobre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2009, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale...... Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 2 febbraio 2009, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)) Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2009, n. 18.

Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 «Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale»...... Pag. 5

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2009, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R (attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 «Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro»)» Pag. 5

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)» Pag. 6

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2009, n. 12.

Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 13.

Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni...... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 14.

Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla centrale regionale di acquisto...... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) e alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)...... Pag. 14


LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 16.

Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale...... Pag. 15

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 ottobre 2008, n. 43-150/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 - articolo 34, comma 8)» Pag. 18



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 ottobre 2008, n. 44-151/Leg.

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento») . Pag. 22

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° ottobre 2008, n. 54.

Regolamento d'esecuzione - LP 4/1997, art. 10 «Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia» Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° ottobre 2008, n. 55.

Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali Pag. 25

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio
2009, n. 030/Pres.

Legge regionale n. 6/2008, art. 40, comma 13. Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio
2009, n. 031/Pres.

Legge regionale n. 12/2007, art. 16, comma 6. Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell' articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 036/2008 Pag. 30

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto» Pag. 31

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5.

Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorsi Pag. 32

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 febbraio 2009, n. 5/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 marzo 2009, n. 6/R.

Regolamento in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale Pag. 35

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 2.

Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) Pag. 37

PROVVEDIMENTO REGIONALE 13 febbraio 2009, n. 1.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura . . . Pag. 40

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 3.

Modifiche ed integrazioni agli artt. 2, 3, 4, 6 ed 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, ad oggetto: «Interventi a favore delle Società operaie - Società operaie di mutuo soccorso operanti nel Molise» Pag. 43

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 4.

Interventi in favore delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale . . . Pag. 44

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 5.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: «Riordino e ridefinizione delle comunità montane», come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 Pag. 45



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2009, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 6 del 10 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica ed in attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettere *a*) e *b*), e 3, comma primo, lettera *f*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge detta disposizioni in materia di assenze per malattia e collocamento a riposo dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali valdostani e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Art. 2.

Disciplina delle assenze per malattia

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei loro dipendenti anche nei casi di assenza di un solo giorno. In ogni caso, il controllo è sempre disposto qualora l'assenza sia continuativa per almeno dieci giorni.

2. Le fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 45/1995 e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il contratto collettivo regionale di lavoro stabilisce l'ammontare della riduzione del trattamento economico da effettuarsi nei primi cinque giorni di assenza per malattia, quale che sia la durata del periodo di assenza. La riduzione non si applica nei casi di assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital e alle assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per l'Amministrazione regionale e per gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

Esonero dal servizio

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso la Regione può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del triennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai dipendenti interessati improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto. La richiesta di esonero non è revocabile.

2. È data facoltà alla Regione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta, dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione o razionalizzazione.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento in esonero. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o altri enti e soggetti presso i quali operino volontari, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata al 70 per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico del fondo unico aziendale non possono essere utilizzati per nuove finalità. Il contratto collettivo regionale di lavoro definisce le voci retributive fisse ed accessorie del trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione dell'Amministrazione. In ogni caso, non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione.

6. La Regione, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite nell'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in esonero; tali assunzioni sono portate in riduzione rispetto a quelle consentite in tale anno.

7. Analoghe misure, nel rispetto delle procedure e delle regole di cui al presente articolo, possono essere adottate dagli altri enti del comparto unico regionale nel quadro dei propri bilanci e nel rispetto del patto di stabilità.

Art. 4.

Collocamento a riposo d'ufficio

1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono collocati a riposo d'ufficio:

- a) al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- b) al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di quarant'anni.

2. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data utile prevista dalla disciplina vigente in materia di accesso al trattamento pensionistico, fatto salvo il trattenimento in servizio eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 5.



3. L'ente comunica all'interessato, almeno sei mesi prima del verificarsi della condizione prevista, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 5.

Trattenimento in servizio oltre i limiti di età o di servizio

1. Il collocamento a riposo può essere differito su richiesta dell'ente o del dipendente.

2. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli enti possono, nei termini di cui all'articolo 4, comma 3, differire il collocamento a riposo per proprie esigenze funzionali ed organizzative, previo assenso del dipendente interessato, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. I dipendenti possono chiedere il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i sessantacinque anni di età oppure, nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima di quarant'anni, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Nei casi di cui al comma 3, è data facoltà all'ente, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la domanda in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati e specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento in servizio deve essere presentata all'ente almeno nove mesi prima del verificarsi della condizione prevista.

5. Gli enti di cui all'articolo 1 stabiliscono, con propri atti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, i criteri generali sulla cui base disporre il differimento del collocamento a riposo o il trattenimento in servizio nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non sono tra essi cumulabili.

7. Per coloro che maturano i requisiti per il collocamento a riposo d'ufficio nel corso dell'anno 2009, le eventuali domande di trattenimento in servizio ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza sino al 28 febbraio 2009.

9. Gli enti di cui all'articolo 1 riconsiderano, con provvedimento motivato e tenuto conto di quanto previsto dal comma 4, i trattenimenti in servizio già disposti con decorrenza dal 10 marzo 2009.

10. Sono o restano abrogati:

- a) l'articolo 177 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
- b) l'articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 59;
- c) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 60.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 febbraio 2009

ROLLANDIN

09R0377

REGOLAMENTO REGIONALE 2 febbraio 2009, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 17 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Modificazione all'art. 3

1. Il comma 2 dell'art. 3 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)), è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, una variazione, in aumento o in diminuzione, sino ad un massimo del 30 per cento, delle misure stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3-bis

1. Dopo l'art. 3 del r.r. n. 7/1998, come modificato dall'art. 1, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Esenzioni). — 1. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentate dal pagamento dell'IRT le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come definite dall'art. 10 del medesimo decreto.


2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), sono esentate dal pagamento dell'IRT le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, a condizione che dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-ter

1. Dopo l'art. 3-bis del r.r. n. 7/1998, come introdotto dall'art. 2, è inserito:

«Art. 3-ter (Agevolazioni). — 1. Per le formalità di trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo, l'imposta è ridotta del 90



per cento per la prima formalità e del 10 per cento per la seconda. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al PRA, unitamente alla presentazione della documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.

2. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia prima divenuto intestatario.

3. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o moto-veicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento, l'imposta è ridotta del 95 per cento.

4. Ai fini del presente regolamento, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

5. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente provata.

6. L'agevolazione di cui al comma 3 è concessa in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).».

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno 2009, la Giunta regionale può disporre la variazione delle misure dell'imposta regionale di trascrizione (IRT) con propria deliberazione da adottare entro il 30 giugno 2009. Gli effetti della variazione decorrono dalla data di pubblicazione della predetta deliberazione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3-bis e 3-ter del r.r. n. 7/1998, come introdotti dagli articoli 2 e 3, si applicano dal 1° gennaio 2009.

3. Le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrano nel r.r. n. 7/1998, sono sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze».

Il presente regolamento sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 febbraio 2009.

ROLLANDIN

09R0289

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2009, n. 18.

Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 «Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 «Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale».

1. La locuzione «a partire dall'anno 2009» di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è da intendersi «a partire dalla dichiarazione IRAP 2009».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 giugno 2009

p. BRESSO

Il Vice Presidente: PEVERARO

09R0554

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2009, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R (attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 «Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro»)».


(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 28 maggio 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25;



Visto il regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31-11484 del 25 maggio 2009;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale
26 maggio 2008, n. 9/R*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R è inserito il seguente:

«1-bis. Sono ricompresi nell'ambito dell'iniziativa anche i superstiti dei deceduti per causa di servizio in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale
26 maggio 2008, n. 9/R*

1. La rubrica dell'art. 6 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R, è sostituita dalla seguente:

«(Modalità di presentazione delle domande)».

2. I commi 3 e 4 dell'art. 6 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R sono soppressi.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale
26 maggio 2008, n. 9/R*

1. Il comma 3 dell'art. 8 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R, è sostituito dal seguente:

«3. La liquidazione del contributo, da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ai destinatari di cui all'art. 2 è condizionata alla verifica presso l'I.N.A.I.L. del riconoscimento del sinistro quale infortunio sul lavoro trattato dall'Istituto stesso e dell'avvio del procedimento di riconoscimento della rendita ai superstiti indipendentemente dal suo esito».

2. Al comma 4 dell'art. 8 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R, le parole: «La mancata certificazione», sono sostituite dalle seguenti: «Il mancato riconoscimento».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. Rimane salvo il diverso regime eventualmente previsto per i superstiti dei deceduti per causa di servizio in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 non coperti dall'INAIL ed aventi ugualmente diritto di accedere al contributo in base al riconoscimento della causa di servizio».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 25 maggio 2009.

BRESSO

09R0530

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-11629 del 22 giugno 2009;

EMANA

il presente regolamento

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

Circolazione delle unità di navigazione

1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, ai battelli in servizio regolare di linea alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.


2. Alle unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 1, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).

3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocità diurna e notturna delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unità esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la velocità notturna massima consentita è di 14 km/h (7 nodi circa).

4. È comunque fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:

a) alle unità adibite in operazioni di soccorso, alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della provincia, dei comuni e della Regione;



b) alle unità con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate dalle competenti autorità;

c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

d) alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

6. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle unità da competizione autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 1, oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa).

7. È vietata la navigazione a motore nel tratto di lago situato tra l'Isola di San Giovanni e l'antistante costa, in località Pallanza, in Comune di Verbania.

8. Sono escluse dal divieto di cui al comma 7 le unità aventi luogo di attracco o di stazionamento nello specchio acqueo interessato, le unità in servizio pubblico non di linea limitatamente all'accesso alle strutture ricettive turistiche; tali unità devono accedere ad una velocità non superiore a 5 km/h (3 nodi circa), nonché le unità di cui al comma 5, lettere a) e d).

Art. 3.

Norme di comportamento in navigazione

1. Tutte le unità che governano hanno l'obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio pubblico di linea nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. A tutte le unità di navigazione è consentito l'attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.

3. È vietato:

a) ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai porti nonché l'approdo ai pontili delle unità in servizio pubblico di linea e non;

b) ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate;

c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unità trainanti sciatori nautici e a distanza inferiore a 100 metri le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o che effettuino kitesurf o il traino di mezzi diversi dallo sci nautico;

d) accedere con qualsiasi unità nelle zone riservate alla balneazione, ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente individuate dalle competenti autorità e in quelle occupate da canneti.

e) l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobile o di mezzi, anche ultra leggeri, per il volo libero da diporto sportivo;

f) avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.

4. Non è consentita la navigazione ad unità da competizione fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17.

5. I divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine o agli organi di vigilanza nonché in caso di manifestazioni autorizzate.

Art. 4.

Servizio di trasporto pubblico di linea

1. Le unità di linea in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza alle unità di linea in uscita e, se necessario, devono fermarsi ed attendere, all'esterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unità di linea che manovrano per l'uscita dal porto.

2. Le unità di linea devono manovrare in entrata ed in uscita dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.

3. L'arrivo e la partenza dai porti delle unità di linea deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall'imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.

Art. 5.

Sci nautico

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) per conto terzi con motoscafi noleggiati o locati al pubblico;

c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. È vietato l'esercizio dello sci nautico nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

3. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locare al pubblico) si osservano le seguenti norme:

a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 150 dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità.

4. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialità «discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard» osservano le seguenti norme:

a) all'interno di apposite aree assentite in concessione alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa). All'interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità «velocità» è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;

b) all'interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;

c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di



approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;

d) per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;

e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;

f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN.

Art. 6.

Traino con mezzi diversi dallo sci nautico

1. Per traino con mezzi diversi dallo sci nautico si intende il traino di galleggianti comunemente denominati banana boat, ciambelle o mezzi similari che non si sollevano dall'acqua.

2. È vietato l'esercizio del traino nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

3. Nell'esercizio del traino, che avviene sotto la piena responsabilità del comandante l'unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato, si osservano le seguenti norme:

a) la pratica del traino è consentita dalle ore 8 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare i rimorchiati; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

d) la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio assentiti in concessione oppure oltre 150 metri dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) l'unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell'autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 100;

h) le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchio retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità;

n) è vietato il traino di attrezzature tra loro diverse ed incompatibili e comunque di più di 2 attrezzature per volta;

o) è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea.

4. L'esercizio del traino di banana boat, ciambelle o attrezzature similari è vietato:

a) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso e comunque ad una distanza laterale di almeno 100 metri;

b) ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o dalle unità che segnalano la presenza di subacquei;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) entro 200 metri dalle strutture adibite al servizio pubblico di linea;

e) nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.

5. In aree frequentate da bagnanti la partenza e l'arrivo di mezzi nautici che eseguono il traino per conto terzi, se avviene da riva, deve aver luogo in corridoi delimitati, appositamente autorizzati dalla competente autorità in materia di demanio.

Art. 7.

Paracadutismo ascensionale

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) per conto terzi mediante motoscafi con conducente noleggiati al pubblico;

c) dalle scuole, società sportive ed altri sodalizi nautici limitatamente ai propri affiliati.

2. L'esercizio del paracadutismo ascensionale è vietato:

a) ad una distanza inferiore a 300 metri dalla costa e dalle isole;

b) nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante;

c) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;

d) sulle rotte delle unità in servizio pubblico di linea;

3. Nell'esercizio del paracadutismo ascensionale per conto proprio e per conto terzi si osservano le seguenti norme:

a) la pratica del paracadutismo ascensionale è consentita dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole assicurato, ai maggiori di anni sedici;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da almeno numero uno assistente bagnanti;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore assistente bagnanti, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

d) il trasferimento dell'unità per il raggiungimento della distanza minima dalla costa idonea alla pratica dell'attività di traino di paracadute ascensionale deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 2, ovvero entro corridoi di lancio appositamente concessi;

e) durante il traino la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a metri 20;

f) le unità adibite al paracadutismo ascensionale devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare per ogni persona trainata;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante un paracadute non deve essere inferiore a metri 100;

h) la persona trainata deve indossare la cintura (giubbotto) di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite al paracadutismo ascensionale devono essere omologate per tale attività e devono essere munite di dispositivi di traino e di specchio retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia di sci nautico;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità;


n) ciascuna imbarcazione può trainare soltanto un paracadute, massimo biposto;

o) l'imbracatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;

p) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici.

4. È vietata la locazione di mezzi e attrezzature per effettuare il paracadutismo ascensionale.

5. È vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità o assembramento di persone nonché il lancio di oggetti o liquidi in volo;



6. L'esercizio dell'attività effettuata da parte di scuole, società sportive o sodalizi nautici comporta l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

a) avvenuta stipulazione di polizza assicurativa atta a coprire gli eventuali danni causati dall'attività di scuola di paracadutismo ascensionale;

b) utilizzo di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attività;

c) utilizzo di personale ausiliario in possesso di brevetto di assistente bagnante o aiuto assistente rilasciato da ente riconosciuto.

7. I corridoi di lancio per l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale devono avere le seguenti caratteristiche :

a) trovarsi ad almeno 500 metri dagli ingressi dei porti, degli attracchi pubblici o dai pontili del servizio pubblico di linea e non;

b) trovarsi ad almeno 500 metri dalle spiagge riservate alla balneazione o da spiagge o strutture dedicate a specifiche attività (quali scuole di vela, canottaggio, di immersione, cantieri ecc).

Art. 8.

Disciplina dell'attività di tavole con aquilone - kitesurf

1. L'uso delle tavole con aquilone (kitesurf) è consentito ai maggiori di anni sedici, in ore diurne e con condizioni meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli.

2. Nell'esercizio della pratica del kitesurf si osservano le seguenti norme :

a) è obbligatorio indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale;

b) il kitesurf deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza che permettendo l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento e depotenziamento consenta l'arresto della persona;

c) la persona non esperta che effettua l'attività di kitesurf dovrà essere assistita da unità appoggio.

3. L'atterraggio e la partenza dei kitesurf deve essere effettuato soltanto in acque libere da bagnanti o imbarcazioni.

4. Nelle zone riservate alla balneazione, nella loro immediata adiacenza o nelle zone frequentate da bagnanti, l'atterraggio e la partenza devono avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati, aventi una lunghezza del fronte spiaggia di almeno 30 metri che dovrà allargarsi sino ad una ampiezza massima di metri 80 ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri dalla costa.

5. Le boe di segnalazione dovranno essere di colore giallo e le ultime due boe poste più al largo dovranno riportare l'indicazione dell'attività svolta (Corridoio di Kitesurf).

6. Le boe costituenti le linee del corridoio non devono essere collegate tra loro, se non sul fondo, mediante una cima non galleggiante.

7. Nei corridoi di lancio, la partenza e l'arrivo dei kitesurf devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua).

8. È consentito il transito di un solo kitesurf per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

9. È vietato l'uso di kitesurf nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante nonché tra i «Castelli di Cannero» e la costa.

10. È vietato effettuare prove di manovra da kitesurf lungo le spiagge o le aree frequentate da persone o bagnanti nonché lasciare incustodito il kitesurf senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

11. L'uso del kitesurf è vietato :

a) all'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti nonché ad una distanza laterale dall'ingresso dei porti inferiore a 200 metri;

b) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e lungo le rotte di tali unità;

c) nelle zone riservate alla balneazione nonché ad una distanza inferiore a 50 metri dalle zone stesse;

d) nel raggio di 100 metri dai galleggianti, dai luoghi o dai mezzi nautici di appoggio segnalanti la presenza di subacquei;

e) nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;

f) nelle aree riservate a specifiche attività.

Art. 9.

Moto d'acqua e mezzi similari

1. La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;

b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);

c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica;

d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio o idonea muta di salvataggio;

e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea;

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;

g) è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali;

h) è vietata la navigazione nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante più prossima (Lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

2. Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all'art. 2, comma 1, purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).

3. All'interno di apposite aree assentite in concessione alla FIM, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, è ammesso il superamento della velocità massima di 30 km/h (16 nodi circa). In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità.

4. All'interno delle aree di cui al comma 3, possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.

5. Le aree di cui al comma 3 devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne e non possono essere situate a meno di 500 metri dall'ingresso dei porti o dei pontili di attracco del servizio pubblico di linea e non, nonché nelle zone riservate alla pesca professionale.

6. Le unità devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FIM ed essere in possesso di documento che ne certifichi l'uso agonistico.

Art. 10.

Tavole a vela - Windsurf

1. L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10.

3. I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.


4. L'impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e, comunque, ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea;

b) all'interno dei porti e ad una distanza laterale inferiore a 50 metri dall'ingresso dei porti;

c) nelle zone riservate alla balneazione, salvo in corridoi appositamente dedicati e delimitati;

d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).



5. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:

- a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV);
- b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

Art. 11.

Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini

1. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche; su tali natanti il numero di persone trasportate non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore, o, in mancanza di questo, i limiti di cui all'art. 60 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

2. L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, entro 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea, all'interno dei porti se non per recarsi all'ormeggio, nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.) nonché nelle aree a canneto.

Art. 12.

Balneazione

1. È vietata la balneazione:

- a) all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi e comunque entro una distanza laterale di 100 metri;
- b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);
- c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze;
- d) presso le strutture, moli, pontili, aree adibite ai servizi di trasporto pubblico di persone.

2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 150 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.

3. È vietato tuffarsi dai pontili adibiti al servizio pubblico di trasporto persone.

Art. 13.

Attività subacquea

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). Ove le immersioni si svolgano da riva la bandiera può essere sostituita da un pannello, avente il lato più piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unità di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico;

b) durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;

c) il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unità di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Nelle immersioni diurne, ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola

di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;

d) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

e) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati;

f) è vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;

g) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla competente autorità.

Art. 14.

Uso di unità da diporto per l'attività subacquea

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 15.

Norme di comportamento degli utenti

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai predetti dispositivi.

2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire le autorità competenti.

3. L'approdo, cioè la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso l'ormeggio, per esigenze di brevissima durata, e con il conducente sempre presente a bordo, nonché l'ormeggio, cioè la sospensione della navigazione dell'unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, sono vietati:

a) dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unità di navigazione ormeggiata o venga arrecato intralcio alla navigazione o all'accesso alle strutture portuali;

b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;



c) in prossimità dei segnalamenti di navigazione se ne occultano la visibilità;

d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alaggio o di varo indicati da apposita segnaletica;

e) in corrispondenza degli scivoli di alaggio o di varo pubblico, nonché all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;

f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.

4. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

Art. 16.

Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali

1. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;

d) eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

e) calare reti da pesca all'interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi;

f) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;

g) accedere ai pontili o alle strutture di imbarco del servizio pubblico di linea senza il necessario titolo di viaggio.

2. È vietata la pesca dai pontili del servizio pubblico di linea nonché in prossimità dei medesimi o nei luoghi che possono costituire pericolo alle persone o arrecare intralcio alle operazioni di attracco, di imbarco e sbarco dei passeggeri.

3. È vietata la pesca nei porti pubblici, sui pontili pubblici di attracco o di stazionamento delle unità di navigazione, anche interni ai porti, qualora detta attività costituisca ostacolo per la manovra di ormeggio dei natanti o possa arrecare danno alle unità di navigazione ormeggiate.

Art. 17.

Manifestazioni nautiche e sportive

1. È vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale nonché la navigazione per allenamento di unità da competizione, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.

2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.

3. È obbligatorio rispettare le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

Art. 18.

Norme di salvaguardia dell'ambiente

1. È vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. È altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

2. È obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

3. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

4. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.

5. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile

Capo II

PUBBLICITÀ

Art. 19.

Informazione

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono espone, anche per estratto, presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.

2. È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, o della sintesi dello stesso, integrata dalle restanti specifiche norme vigenti sul Lago Maggiore, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di navigazione interna.

3. Il comma 2 non si applica a coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

Capo III

VIGILANZA

Art. 20.

Vigilanza

1. In materia di vigilanza si applicano le norme di cui all'art. 24 della legge regionale n. 2/2008.

Capo IV

SANZIONI

Art. 21.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge regionale n. 2/2008, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

Capo V

NORME DI RINVIO

Art. 22.

Norme di rinvio

1. Le disposizioni di cui alla presente normativa, nel sostituire ogni precedente disposizione regionale disciplinante la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore, non costituiscono deroga a normative regionali vigenti all'interno di Parchi e riserve naturali istituiti ai sensi di legge.



2. La Regione Piemonte, tramite la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compresa la legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992) ed il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6/R (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali), limitatamente all'allegato A (Segnaletica della via navigabile) ed all'allegato C (Segnali a vista delle unità nautiche), ove non disciplinati dalla legge 20 gennaio 1997, n. 19.

4. È facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l'uso delle attrezzature di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, o altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.

5. Conservano efficacia i provvedimenti, in materia di moto d'acqua, assunti dalle amministrazioni locali ai sensi dell'art. 5, comma 7 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 3/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore).

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. Il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 3/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore) è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 giugno 2009.

BRESSO

09R0555

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2009, n. 12.

Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 7 del 25 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Personale dedicato alla ricerca

1. Il personale dedicato alla ricerca in attività presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale è assimilabile a quello dedicato all'assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2.

Ulteriori modifiche all'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2007, già sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:

a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versino in una delle seguenti condizioni:

1) prestino servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero conseguano tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 31 dicembre 2008;

2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31 dicembre 2008;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5, con salvaguardia delle procedure già definite ai sensi del predetto comma;

c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purché ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme per l'accesso al pubblico impiego.»

Art. 3.

Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca

1. Gli IRCCS di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni, al fine del perseguimento delle loro attività di ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie e nell'ambito di un apposito piano predisposto dall'Ente, approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero della salute.

2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base dei vigenti regolamenti.

3. Per il triennio 2009-2011, il servizio prestato dal personale degli IRCCS impiegato per l'attuazione dei programmi di ricerca o in possesso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è equiparato, esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli, a quello prestato a tempo determinato o di ruolo, sulla base dei rispettivi profili professionali.

4. Le precedenti disposizioni si applicano anche al personale che svolge attività di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione è approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.



Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 aprile 2009

BURLANDO

09R0493

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 13.

Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione può avviare le procedure concorsuali per l'affidamento di servizi di trasporto ferroviario aventi le caratteristiche di cui all'art. 18-ter, anche nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento dei beni mobili ed immobili strumentali al servizio medesimo, trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.

2-ter. Per le funzioni istruttorie di carattere tecnico-amministrativo finalizzate al perfezionamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale del soggetto aggiudicatario del servizio di trasporto ferroviario, ferma restando l'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte degli enti pubblici competenti.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2009

BURLANDO

09R0512

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 14.

Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla centrale regionale di acquisto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili degli enti del servizio sanitario regionale, la Regione costituisce la centrale regionale di acquisto.»

2. Al comma 5-ter dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «alla struttura regionale competente in materia di gare e contratti» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».


3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «la struttura regionale competente in materia di gare e contratti predispone, di concerto con le altre strutture regionali competenti,» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione predispone».

4. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «alla Regione ed agli enti di cui all'art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del servizio sanitario regionale».

5. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

6. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «per la Regione e» e le parole: «mentre è facoltativa per gli enti di cui all'art. 7 i quali possono aderire, secondo le modalità stabilite dalla centrale regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante la emissione di ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione; in tal caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel medesimo provvedimento, ad avvalersi delle convenzioni stipulate dalla centrale regionale di acquisto e contribuiscono all'analisi del fabbisogno di beni e servizi standardizzabili di cui all'art. 8, comma 3» sono soppresse.

7. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.



Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2003).

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modifiche e integrazioni le parole: «possono aderire» sono sostituite dalle seguenti: «così come individuati con provvedimento della giunta regionale in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)), ad esclusione di quelli di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, e gli enti strumentali della Regione aderiscono».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1 si tiene conto dei parametri prezzo qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della vigente normativa.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)

1. Dopo la lettera *i-ter*) del comma 3, dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2006 e successive modifiche ed integrazioni è inserita la seguente:

«*i-quater*) Centrale regionale di acquisto.».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche e integrazioni).

1. L'art. 5 della legge regionale n. 5/2008 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2009

BURLANDO

09R0513

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni) e alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni).

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 5/2008 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio, provvede il dirigente di cui al comma 1, anche attraverso strumenti informatici.

1-ter. Nelle procedure relative a contratti a carattere continuativo e periodico, il DURC è acquisito, nelle forme di cui al comma 1-bis, quando intercorrano più di centottanta giorni tra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento dei lavori o tra il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi.

Verificandosi tali evenienze il DURC è acquisito d'ufficio nei successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei predetti periodi.

1-quater. Gli adempimenti di acquisizione del DURC di cui al comma 1-ter sono, altresì, estesi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture contemplate all'art. 24.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2007 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «il documento unico di regolarità contributiva» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva, anche attraverso strumenti informatici, conformemente alla vigente normativa statale e regionale».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2009

BURLANDO

09R0514



LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 16.

Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga graduatorie delle procedure selettive per la progressione verticale

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le graduatorie delle procedure selettive per la progressione verticale del personale indette dalla Regione Liguria, già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette)

1. L'art. 30 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Controllo sugli atti*). — 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi di cui al comma 2 degli enti di gestione delle aree protette è esercitato dalla giunta regionale in ordine alla verifica di conformità degli stessi alle leggi statali e regionali. È esclusa ogni valutazione di merito.

2. Sono sottoposti al controllo di cui al comma 1 i seguenti atti:

- a) statuti e relative modifiche ed integrazioni;
- b) bilanci, assestamento e conti consuntivi.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi alla giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione. Per gli atti di cui al comma 2, lettera b), il termine è a pena di decadenza.

4. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se entro quaranta giorni dalla trasmissione la Giunta regionale non invia all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Tale termine è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.»

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (organizzazione turistica regionale)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. I finanziamenti a favore dei sistemi turistici locali, qualora si configurino quali aiuti alle imprese, sono concessi nei limiti e con le modalità della disciplina del regime *de minimis*, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Tali strutture» sono sostituite dalle seguenti: «Le nuove strutture» e dopo la parola: «immobiliare» è inserita la seguente: «catastale».

2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2008, le parole: «Per le strutture di nuova realizzazione» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 2/2008, dopo la parola: «Regione,» è inserita la seguente: «anche».

4. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 2/2008, le parole: «sino al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il termine massimo del 31 dicembre».

5. Al comma 4 dell'art. 71 della legge regionale n. 2/2008, le parole: «sino al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il termine massimo del 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal medesimo».

6. Al comma 7 dell'art. 71 della legge regionale n. 2/2008, le parole: «sino alla data del 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il termine massimo del 31 dicembre».

7. Al comma 1 dell'art. 72 della legge regionale n. 2/2008, le parole: «sino al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il termine massimo del 31 dicembre».

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo ed all'attuazione delle politiche comunitarie)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 44/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi già approvati con decisione della Commissione europea sono approvate dalla giunta regionale qualora la disciplina comunitaria di settore non richieda l'adozione di una nuova decisione della Commissione europea o la modifica della decisione di approvazione del programma.».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio)

1. Dopo il comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2000, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La giunta regionale approva le modalità per l'elezione dei referenti e per la loro partecipazione alle attività di raccordo di cui al comma 7, sentita la commissione consiliare competente.

7-ter. Ai referenti di cui al comma 7 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle proprie funzioni di referenti del volontariato.».


Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 (interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze))

1. L'art. 3, della legge regionale n. 37/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Modalità e criteri per la concessione dei contributi*). — 1. La giunta regionale definisce con apposito bando a cadenza triennale modalità e criteri per la concessione dei contributi ai comuni tenendo conto nella definizione della graduatoria in particolare dei seguenti criteri:

- a) maggiore utilizzazione pubblica;
- b) interesse storico-culturale dell'intervento;



- c) urgenza ed entità qualitativa e quantitativa dell'intervento;
- d) immediata cantierabilità dell'opera;
- e) uso di materiali tradizionali.

2. Il bando di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* e nel sito informatico della Regione Liguria.

3. I comuni, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, inviano alla Regione le richieste di contributo rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 1, relativamente a non più di un intervento per comune e a non più di tre interventi per i comuni capoluogo.

4. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata dalla giunta regionale ed ha validità triennale.».

2. L'art. 5 della legge regionale n. 37/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Norma transitoria*). — 1. La graduatoria di cui al bando relativo agli anni 2007-2008, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 877 del 27 luglio 2007, mantiene validità fino all'esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili nel capitolo 1151 "Contributi per la valorizzazione dei percorsi comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)", U.P.B. 3.203 "Interventi per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio ligure, a valere sul bilancio 2009."».

Art. 8.

Commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici

1. Ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (delega per la riforma dell'organizzazione del governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici)) e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita la commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del codice.

2. La commissione è composta da:

- a) il direttore del dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura regionale tutela del paesaggio, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
- c) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici o suo delegato;
- d) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria, o suo delegato;
- e) il soprintendente per i beni archeologici della Liguria, o suo delegato;
- f) un esperto in materia di tutela del paesaggio, designato dalla facoltà di architettura dell'Università di Genova;
- g) un esperto in materia di tutela del paesaggio, designato dalla federazione degli ordini degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori della Liguria;
- h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, nominato dal presidente della Regione su terne presentate dalle medesime associazioni;
- i) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.

3. La commissione, che dura in carica cinque anni, è nominata con decreto del direttore del dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica, entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

4. Il componente della commissione di cui al comma 2, lettera i), è convocato e partecipa alle sedute della commissione medesima, oltreché nei casi ivi previsti, anche qualora il presidente lo ritenga necessario in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno e, in entrambi i casi, ha diritto di voto.

5. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le determinazioni della commissione sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le astensioni equivalgono a voto negativo.

6. Il presidente può invitare alle relative sedute, senza diritto di voto, coloro che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica nonché altri esperti, la cui presenza sia ritenuta opportuna per la natura dei beni e delle località da tutelare. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati o loro delegati.

7. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente regionale.

8. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della commissione regionale.

9. In prima applicazione, la commissione regionale è nominata con decreto del direttore del dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio)

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «la giunta regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale può provvedere direttamente ovvero nominare un commissario *ad acta*.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.

2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 e devono, altresì, dichiarare preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali.

2-quater. Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie.

2-quinquies. Il comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'art. 36, stabilisce le relative disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

2-sexies. Ai soggetti di cui al comma 2-bis, per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 2-ter, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di mancata adozione del piano di cui al comma 2 da parte dei comuni, la giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'art. 8, anche mediante l'adozione di un piano contenente criteri generali applicabili a tutti i comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei comuni del piano di cui al comma 2.».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 71 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora i comuni non adottino il piano di localizzazione di cui al comma 1 trovano applicazione i criteri stabiliti dalla programmazione regionale di cui all'art. 70. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione del piano da parte dei comuni.».



Art. 10.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2009)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 43/2008, è inserito il seguente:

«1-bis. Non è considerata spesa di consulenza ai sensi del presente articolo il conferimento di incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari.».

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 43/2008, sono aggiunte le parole: «ovvero per attività di stima degli immobili di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale).».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese).

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2000 le parole: «che non usufruiscono di benefici previsti dai programmi di intervento comunitari. Tali aree sono individuate dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 6» sono abrogate.

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2000, dopo le parole: «e le imprese artigiane di produzione», sono inserite le seguenti: «e di servizi».

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2000 è abrogato.

4. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Gli incentivi sono cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche nei limiti fissati dalla normativa comunitaria vigente.».

5. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2000 le parole: «per l'intero senza oneri,» sono soppresse.

6. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2000 è soppresso.

7. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2000 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo» e le parole: «(Decisione della Commissione Europea 96/C 68/06 del 6 marzo 1996)» sono sostituite dalla seguente: «vigente».

8. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2000 le lettere a) e b) sono abrogate.

9. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2000 le parole: «alla produzione» sono soppresse.

10. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2000 è abrogato.

Art. 12.

Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione e degli enti costituenti il settore regionale allargato, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 91 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici, provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale, anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino. La giunta regionale definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico.».

Art. 14.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (norme in materia di energia)

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «non inferiore al trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al cinquanta per cento».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (istituzione delle autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della alla legge regionale n. 39/2008, è inserito il seguente:

«3-bis. L'osservatorio, istituito presso il dipartimento competente in materia di ambiente, si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure (ARPAL) per il monitoraggio nonché per la gestione e la raccolta dei dati. I costi dell'osservatorio sono posti a carico della tariffa dell'autorità d'ambito.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 39/2008 è inserito il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell'ambiente marino e costiero ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l'ambiente (OLPA).».

Art. 16.

Interventi a favore della conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo

1. La Regione riconosce il valore e l'utilità delle attività di conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo, quale strumento di stimolo della coscienza civile e sociale, nonché di prevenzione di simili tragici eventi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene l'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (AIVITER), favorendo l'istituzione di una sede sul territorio ligure e l'avvio e lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, con particolare riguardo alle attività sociali, di divulgazione e custodia della memoria storica degli eventi di terrorismo.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati secondo la normativa e le procedure di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).



Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).

1. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prezzo di vendita determinato con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può essere inferiore al 50 per cento del valore minimo definito dall'osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia del territorio ai sensi dell'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5-ter. La giunta regionale nell'ambito dei criteri previsti dall'art. 22, comma 1, può individuare specifiche modalità applicative con riferimento ai valori fissati nel comma 5-bis.».

2. Al comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "il valore di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il valore di cui al comma 5-bis"».

3. Dopo l'art. 28 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Modifica all'art. 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9). — 1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile alla sua scadenza."».

Art. 18.

Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale)

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 21/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis (Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare). — 1. Al fine di favorire il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico la giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare ai quali possono essere conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà della Regione.

2. Ai fondi di cui al comma 1 possono essere conferiti o trasferiti beni immobili anche di proprietà di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale qualora ne facciano richiesta.

3. Alla costituzione dei fondi di cui al comma 1, alla definizione delle procedure per la gestione e il funzionamento dei fondi medesimi, all'individuazione dei beni da conferire o trasferire ai fondi, siano essi di proprietà regionale o di altri enti pubblici, provvede la giunta regionale con proprio provvedimento.

4. Al conferimento o al trasferimento di beni immobili ai fondi di cui al comma 1, nonché alla gestione dei fondi medesimi e ad ogni altra operazione ad essa conseguente si applica la vigente normativa tributaria in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.».

Art. 19.

Intervento straordinario per la mobilità

1. A seguito dell'evento franoso avvenuto nel marzo 2009 sulla tratta stradale costiera di collegamento tra i comuni di Noli e di Finale Ligure, la giunta regionale è autorizzata, nel limite di spesa di euro 30.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali, al fine di consentire soluzioni alternative per la mobilità.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

dell'art. 6, si provvede, ai sensi della legge regionale n. 9/2000, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, alle unità previsionali di base 8.102 «Attività di Protezione civile di previsione e di prevenzione» e 8.105 «Spese per l'estinzione degli incendi boschivi»;

dell'art. 16, comma 2, si provvede, ai sensi della legge regionale n. 12/2006, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 10.101 «Fondo per le politiche sociali»;

dell'art. 19, si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, all'U.P.B. 5.103 «Spese connesse ad interventi infrastrutturali diversi».

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2009

BURLANDO

09R0515

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 ottobre 2008, n. 43-150/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 - articolo 34, comma 8))».

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/II del 25 novembre 2008)


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 di data 8 agosto 2008 concernente «Approvazione del regolamento» recante «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa - legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 - art. 34, comma 8)»;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis *Preventivo di cassa* — 1. Ogni anno a seguito della comunicazione da parte della Provincia del volume dei trasferimenti di cui è programmato il pagamento nel corso dell'esercizio, il dirigente dell'agenzia approva un preventivo di cassa, non soggetto all'approvazione della Giunta provinciale, riferito al primo anno di validità del bilancio, articolato per tipologie di entrata e di spesa, finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra le riscossioni ed i pagamenti.»

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli elenchi dei capitoli di spesa, per i quali possono operarsi le variazioni compensative di cui all'art. 17, comma 3, lettera b);»;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) una relazione sulla gestione degli investimenti finanziari per l'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce, che illustri lo scenario di previsione dei mercati finanziari, gli obiettivi da perseguire in termini di redditività e rischiosità del portafoglio nonché la conseguente strategia che il gestore dovrà assumere nel rispetto delle direttive della Giunta provinciale emanate ai sensi dell'art. 45, comma 2 e in coerenza con le esigenze finanziarie e di cassa dell'agenzia.»

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «, nonché quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, con reinscrizione, in tal caso, in appositi capitoli» sono soppresse;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati;

c) al comma 6 le parole «al bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «al documento tecnico».

Art. 4.

Modificazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., le parole: «al bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «al documento tecnico».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è abrogata.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 22. *Servizio di tesoreria* — 1. Il servizio di tesoreria dell'agenzia è svolto dalla banca alla quale è stato affidato il servizio di tesoreria della Provincia ed è regolato dalla medesima convenzione.»

Art. 7.

Modificazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. Il comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

«1. L'entrata è accertata quando l'agenzia appura la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.»

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'elenco degli ordinativi di incasso, firmato dal dirigente, è trasmesso in duplice copia al tesoriere. Per ciascun ordinativo di incasso contenuto nell'elenco sono indicati:

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;

b) l'anno ed il capitolo del documento tecnico cui l'entrata va imputata;

c) l'identità del debitore a carico del quale viene effettuata la riscossione;

d) l'oggetto e la causale dell'entrata;

e) la somma da riscuotere;


f) la data di emissione;

g) il comma 5 è abrogato.

Art. 9.

Modificazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. Al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., le parole: «all'importo di 25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di 30 euro.»



Art. 10.

Sostituzione dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Ricognizione dei residui attivi*). — 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui è disposto annualmente in sede di adozione del consuntivo. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno possono essere definite le procedure per l'accertamento delle entrate di competenza del precedente esercizio; entro il 31 marzo il dirigente dell'agenzia, con determinazione motivata, provvede alla ricognizione dei residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio, distinguendo i crediti esigibili da quelli per i quali sono in corso o sono da intraprendere procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione. La medesima determinazione individua inoltre i crediti che non sono da riportare tra i residui attivi, in quanto riconosciuti inesigibili a seguito di adozione di atti che ne giustificano la cancellazione dalle scritture contabili, oppure a seguito del venir meno del titolo giuridico.»

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Registrazione contabile*). — 1. La gestione finanziaria compete al dirigente dell'agenzia. La sottoscrizione degli atti da parte dello stesso vale quale attestazione della loro regolarità tecnico-amministrativa.

2. Gli atti concernenti gli accertamenti di entrata, gli impegni di spesa o dai quali potranno derivare futuri impegni di spesa, prima della loro formale adozione, devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione al direttore competente per gli affari contabili per l'effettuazione delle verifiche di regolarità contabile di cui all'art. 34-bis, lettere a) e b), e delle connesse registrazioni contabili.

3. La registrazione dell'accertamento di entrata o dell'impegno di spesa non può comunque avere luogo se sono rilevate delle osservazioni relative a vizi di regolarità contabile. In tal caso l'atto è restituito al dirigente dell'agenzia con la comunicazione circa le osservazioni rilevate.

4. Se in sede di esame degli atti del dirigente dell'agenzia sono rilevati vizi diversi da quelli concernenti la regolarità contabile, il direttore competente per gli affari contabili restituisce l'atto con la comunicazione delle osservazioni rilevate. In tale caso, se il dirigente dell'agenzia non intende modificare l'atto, deve fornire le controdeduzioni al direttore competente per gli affari contabili; se permangono delle osservazioni, dopo l'adozione dell'atto, il dirigente dell'agenzia può chiedere al direttore competente per gli affari contabili l'effettuazione delle registrazioni contabili e se ne assume la responsabilità. Le osservazioni e le relative controdeduzioni sono conservate in allegato all'atto.

5. Per gli atti dai quali derivano o possono derivare spese a fronte di impegni costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 4, la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente dell'agenzia costituisce riscontro delle verifiche previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera b) dell'art. 34-bis. A tal fine il dirigente deve porre in essere un idoneo sistema di rilevazioni che consenta di monitorare la copertura della spesa rispetto agli stanziamenti autorizzati in bilancio.»

2. Dopo l'art. 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Verifiche di regolarità contabile*). — 1. Il controllo di regolarità contabile è volto a verificare:

a) per gli atti di accertamento delle entrate:

1) la corretta quantificazione dell'entrata ai sensi di legge con riferimento agli elementi contabili desumibili dal testo dell'atto e dalla documentazione allegata;

2) la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata;

3) la pertinenza del capitolo/articolo del documento tecnico al quale viene imputata l'entrata;

b) per gli atti di impegno di spesa:

1) la corretta quantificazione della spesa ai sensi di legge con riferimento agli elementi contabili desumibili dal testo dell'atto e dalla documentazione allegata, nonché alla corretta applicazione della legge o di direttive e criteri in merito alla determinazione della spesa;

2) la corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata;

3) la pertinenza del capitolo/articolo del documento tecnico al quale è imputata la spesa;

4) la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;

5) la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa;

c) per gli atti di liquidazione della spesa:

1) la regolarità dell'atto di liquidazione;

2) la conformità all'atto di impegno con riferimento in particolare al riscontro dell'esatta indicazione del capitolo, dell'esercizio finanziario e dell'impegno cui la spesa si riferisce;

3) l'esistenza della documentazione giustificativa della spesa, prevista ai fini della liquidazione, dalla legge, da eventuali criteri o direttive ovvero all'atto di impegno;

4) la sussistenza di sufficiente disponibilità sull'impegno cui la spesa si riferisce e sul preventivo di cassa;

d) per i titoli di spesa, che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.»

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I titoli di spesa di cui al comma 1, prima della loro formale emissione devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al direttore competente per gli affari contabili per l'effettuazione delle verifiche di regolarità contabile di cui all'art. 34-bis, lettere c) e d).»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il dirigente dell'agenzia, con propria determinazione, può stabilire che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni d'importo inferiore o pari a 17 euro. In tal caso il direttore competente per gli affari contabili provvede d'ufficio alle conseguenti rettifiche contabili.»;

b) al comma 7 le parole: «in lire» sono soppresse.

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:

«c-bis) accreditamento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalità stabilite dalla convenzione di tesoreria;»;

b) al comma 5 le parole: «superiore a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 5.000 euro».



Art. 14.

Sostituzione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'art. 43 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Residui passivi*). — 1. Le somme impegnate a norma dell'art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

2. Costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio:

a) le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'art. 33;

b) i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti e non riaccettati a norma dell'art. 44, comma 3;

c) le somme corrispondenti ai residui passivi annullati a norma del comma 3.

3. Il dirigente dell'agenzia provvede all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'agenzia.»

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 45 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'art. 45 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disponibilità di cassa sono impiegate in depositi, titoli emessi dallo Stato o garantiti dallo stesso, titoli ed obbligazioni emessi da enti pubblici o da enti creditizi, obbligazioni emesse o garantite dalla Provincia o da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, oppure azioni emesse o garantite da tali società controllate, e altri valori mobiliari e attività finanziarie aventi idonei requisiti di liquidità, sicurezza e redditività, ivi incluso il versamento alla tesoreria della Provincia per far fronte a temporanee esigenze di liquidità della Provincia stessa.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta provinciale provvede all'emanazione di direttive concernenti gli investimenti finanziari previsti dal comma 1 e le modalità di valutazione degli stessi. Le direttive della Giunta provinciale precisano le tipologie di investimento, la loro composizione e quant'altro necessario. Le direttive individuano in particolare i valori mobiliari e le attività finanziarie aventi i requisiti di liquidità, sicurezza e redditività individuati ai sensi del comma 1».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 46 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'art. 46 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Gestione degli interventi finanziari nel bilancio dell'agenzia*). — 1. Per l'attuazione degli investimenti finanziari l'agenzia può ricorrere alla gestione diretta attraverso appositi conti correnti e conti di deposito titoli in amministrazione, presso la banca affidataria del servizio tesoreria. L'agenzia può inoltre affidare la gestione degli investimenti alle società a partecipazione pubblica, anche indiretta, specializzate nella gestione del risparmio, costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale). Il dirigente dell'agenzia dispone l'affidamento della gestione degli investimenti ai predetti soggetti sulla base di apposita convenzione che disciplina le condizioni generali di svolgimento del servizio. Le direttive della Giunta previste dall'art. 45, comma 2, individuano le caratteristiche ed i limiti della gestione affidata.

2. I fondi liquidi finalizzati all'effettuazione degli investimenti finanziari affluiscono agli appositi conti correnti detenuti presso il tesoriere o, nel caso di affidamento della gestione ai soggetti di cui comma 1, presso la banca depositaria, mediante mandati di pagamento a carico del bilancio dell'agenzia, con imputazione a capitoli inclusi nell'apposita funzione obiettivo di cui all'art. 13, comma 2, nonché mediante l'accredito sui conti stessi dei proventi e delle somme derivanti dai realzi degli investimenti finanziari.

3. Sui conti correnti di cui al comma 2 sono addebitati i costi degli investimenti finanziari, incluse le eventuali commissioni e gli oneri accessori nonché le somme prelevate per essere introitate nel bilancio dell'agenzia in capitoli dell'apposita macroarea di cui all'art. 12, comma 2, lettera c).».

Art. 17.

Modificazioni dell'art. 49 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'art. 49 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al conto del patrimonio è allegato il rendiconto della gestione degli investimenti finanziari effettuati ai sensi dell'art. 46, costituito da:

a) un prospetto analitico riportante la situazione di ciascun investimento finanziario, con l'indicazione delle variazioni intervenute durante l'anno, in quantità ed in valore, dei singoli proventi, dei valori all'inizio ed alla fine dell'anno nonché dei criteri di valutazione utilizzati, se l'agenzia ricorre alla gestione diretta degli investimenti finanziari. Tale prospetto è firmato dal tesoriere, per quanto di sua competenza, quale attestazione di concordanza con le proprie scritture contabili;

b) una relazione sulla gestione predisposta dal gestore e corredata da appositi prospetti di sintesi, nella quale è reso il conto dei rendimenti ottenuti, del rispetto delle direttive provinciali, dei criteri applicati per la valutazione degli investimenti finanziari nonché di eventuali ulteriori elementi, non considerati dalla disciplina di settore, indicandone l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, se l'agenzia affida la gestione degli investimenti finanziari alle società a partecipazione pubblica, anche indiretta, specializzate nella gestione del risparmio, costituite ai sensi della legge regionale n. 3 del 1997.»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Gli articoli 15 e 43 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., nel testo previgente alle modificazioni previste da questo regolamento continuano ad applicarsi ai fini della riassegnazione al bilancio e del pagamento di residui passivi caduti in perenzione amministrativa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 8 ottobre 2008

DELLAI

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro n. 1, foglio n. 37

09R0024



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 ottobre 2008, n. 44-151/Leg.

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige dell'11 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Vista la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) ed in particolare l'articolo 29, commi 1 e 4;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 di data 10 ottobre 2008 recante «Riapprovazione con modifiche della deliberazione della Giunta provinciale n. 1961 di data 10 agosto 2008 recante «Legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento» - modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione approvato con DPGP n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000».

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg., nel comma 2 le parole: «nonché alla camera di commercio» sono soppresse.

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a). il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I Comuni che hanno emanato provvedimenti di revoca o sospensione delle autorizzazioni previste dalla legge ovvero provvedimenti di inibizione o sospensione degli effetti delle comunicazioni ne trasmettono copia, entro trenta giorni, al servizio provinciale competente in materia di commercio. Allo stesso è inviata anche copia delle comunicazioni di cessazione dell'attività trasmessa ai Comuni dai titolari di autorizzazioni»;

b). dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per i fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera a) della legge, i titolari di esercizi commerciali al dettaglio sono tenuti a comunicare al Comune, preventivamente e per iscritto, la data di inizio della sospensione dell'attività e ad indicare la durata della sospensione stessa qualora sia superiore a 60 giorni.

3-ter. Il periodo di un anno indicato all'articolo 19, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera a), della legge, può essere sospeso in presenza di istanza motivata da cause di forza maggiore, da presentare entro la scadenza del periodo medesimo».

Art. 3.

Modificazione all'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto concerne i requisiti professionali per l'attività di commercio su aree pubbliche con connessa somministrazione di alimenti e bevande, è inoltre richiesto, per questa ultima attività, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.»

Art. 4.

Modificazione all'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. le parole: «e alla camera di commercio» sono soppresse.

Art. 5.

Modificazioni all'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «comprese quelle relative alle destinazioni d'uso» sono inserite le seguenti: «ed a condizione che le due attività siano riconducibili al medesimo soggetto»;

b) al comma 5, nel primo periodo, dopo la parola: «legnami» sono aggiunte le seguenti: «strumenti ed articoli musicali, prodotti dell'editoria specializzata con esclusione di testi scolastici ed universitari e dei testi di narrativa per adulti»;

c) al comma 5, nel secondo periodo, le parole: «salvo che nel caso in cui i prodotti posti in vendita al consumatore finale siano esposti in un reparto a sé stante, accessibile anche dai locali destinati alla vendita all'ingrosso purché separato mediante pareti divisorie; in quest'ultimo caso la superficie da riportare nell'autorizzazione o nella comunicazione è quella del locale utilizzato per la vendita al dettaglio» sono soppresse;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate può affidare, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, uno o più di tali reparti ad un soggetto perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto.

Il titolare deve darne preventiva comunicazione al comune indicando la data ed il numero di registrazione dell'atto; alla comunicazione deve allegare una planimetria del locale di vendita con l'esatta individuazione del reparto affidato in gestione e la relativa superficie.

Il gestore del reparto di vendita deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge, fare denuncia dell'esercizio dell'attività al Registro delle imprese presso la camera di commercio e presentare apposita dichiarazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Con riferimento alle grandi strutture di vendita, come definite con l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge, già insediate o destinate ad essere insediate all'esterno dei centri storici, la facoltà di affidare reparti in gestione separata è ammessa per un numero massimo di due di tali reparti e per una superficie complessiva non superiore alla percentuale del 25 per cento della superficie di vendita totale dell'esercizio.

Sono fatte salve le fattispecie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento purché, entro la stessa data, il titolare dell'esercizio commerciale ed il gestore del reparto di vendita abbiano presentato la prevista rispettiva comunicazione e denuncia dell'esercizio dell'attività»;

e) in fine al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per quanto riguarda le medie strutture di vendita, così come definite con l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge, l'utilizzo esclusivo delle



tabelle speciali non è sottoposto ai vincoli di programmazione commerciale stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1 della legge stessa»;

f) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

«8-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3 bis della legge, negli esercizi di commercio al dettaglio che pongono in vendita bevande alcoliche e super alcoliche, devono essere affissi idonei e ben visibili cartelli indicanti il divieto di vendita di tali bevande ai minori di anni sedici.

8-ter. L'esercizio effettivo dell'attività di vendita delle medie e grandi strutture è in ogni caso subordinato al possesso del certificato di cui all'articolo 24 e seguenti del DPR 6 giugno 2001, n. 380 nonché alla normativa in materia igienico sanitaria, antincendi e sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Ferme restando le disposizioni ed i provvedimenti previsti dalla normativa in materia igienico sanitaria, antincendi e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, nel caso di accertamento di esercizio effettivo dell'attività di vendita in assenza del suddetto certificato il Sindaco ordina la sospensione immediata dell'attività fino al suo ottenimento.

8-quater. Il rilascio delle autorizzazioni relative all'ampliamento e al trasferimento di medie e di grandi strutture di vendita è subordinato all'avvenuto effettivo avvio dell'attività in conformità a quanto previamente autorizzato per quanto riguarda la superficie di vendita e l'ubicazione dei locali.»

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Fanno eccezione i portici qualora appartengano al demanio o qualora siano prospicienti gli spazi pubblici e siano gravati di servitù di uso pubblico a carattere permanente, regolarmente intavolate ed approvate dal Consiglio comunale mediante apposita convenzione»;

b) in fine al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «L'autorizzazione è rilasciata anche se trattasi di esercizi di vicinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge.»

Art. 7.

Inserimento dell'articolo 16-bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis (Orario notturno occasionale). — 1. In occasione di particolari eventi promossi ed organizzati in collaborazione con l'ente pubblico, i Comuni possono autorizzare la protrazione dell'orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche durante l'orario notturno per un massimo di due giornate nel corso dell'anno. I Comuni fissano le modalità ed i criteri nonché l'ambito temporale per la protrazione dell'orario di apertura limitatamente anche ad individuate porzioni del territorio comunale.»

Art. 8.

Modificazione all'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. è abrogato.

Art. 9.

Modificazione all'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «entro 180 giorni» sono aggiunte le seguenti:

«salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate»;

b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il trasferimento della concessione di posteggio e dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio è consentito nei confronti degli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 esclusivamente nel caso di variazioni nella titolarità, anche a titolo provvisorio, intervenute nell'azienda agricola.»

Art. 10.

Modificazione all'articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. dopo le parole: «e successive integrazioni e modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 11.

Modificazione all'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «e può essere rinnovata» sono sostituite dalle seguenti: «e, salvo quanto disposto dall'articolo 24, è rinnovata tacitamente di volta in volta per un periodo di uguale durata»;

b) al comma 6, ultimo periodo, le parole: «e la revoca della concessione per la residua durata della stessa» sono soppresse.

Art. 12.

Modificazione all'articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. le parole «non sia imputabile» sono sostituite dalle seguenti «derivi dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio o non sia comunque imputabile».

Art. 13.

Modificazione all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. dopo le parole: «agli industriali e agli artigiani» sono aggiunte le seguenti: «anche se svolgono la loro attività in laboratori mobili di produzione».



Art. 14.

Inserimento del capo VI bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. è aggiunto il seguente Capo:

«Capo VI-BIS

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28-bis

Luoghi storici del commercio e botteghe storiche

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) ed all'articolo 28 della legge, con deliberazione della Giunta provinciale è istituito un marchio di riconoscimento dei luoghi storici del commercio.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono definite le caratteristiche ed i requisiti di tali luoghi e del relativo marchio nonché le modalità per ottenere, da parte della Giunta provinciale, il riconoscimento e la qualifica di «luogo storico del commercio» e l'autorizzazione per l'utilizzo del relativo marchio.

3. Presso il servizio provinciale competente in materia di commercio è istituito l'albo delle botteghe storiche del Trentino; i requisiti per accedere a detto albo, per la sua tenuta e per l'aggiornamento delle iscrizioni nonché per l'assegnazione della «targa di bottega storica» sono stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1.

4. Nell'albo di cui al comma 3, sono inseriti di diritto gli esercizi commerciali iscritti nell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.».

Art. 15.

Modificazione all'articolo 31 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 8 è abrogato;
- b) il comma 9-bis abrogato.

Art. 16.

Sostituzione della tabella TS3 Articoli per Farmacia di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. la tabella TS 3 - Articoli per farmacia - è sostituita dalla seguente:

«TS 3

Articoli per farmacia

1. Preparati e sostanze farmaceutiche, erboristeria, preparati galenici;
2. Articoli ed apparecchi igienici, sanitari e diagnostici;
3. Reattivi chimico - clinici, disinfettanti, germicidi, insetticidi, disinfestanti e prodotti chimici;
4. Alimenti e bevande dietetiche e speciali, integratori alimentari nonché acque minerali;
5. Articoli ed attrezzature per la custodia, l'alimentazione, la sicurezza, l'igiene e lo sviluppo del bambino E loro accessori, comprese le calzature anatomiche;
6. Indumenti e calzature curativi, correttivi e preventivi;

7. Attrezzature e strumenti per il mantenimento e la cura della forma fisica, compresi presidi adatti all'inabilità ed alla Home Care, articoli ortopedici;

8. Cosmetici;

9. Prodotti ad uso veterinario.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 ottobre 2008

DELLAI

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2008 registro n. 1, foglio n. 35

09R0030

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° ottobre 2008, n. 54.

Regolamento d'esecuzione - LP 4/1997, art. 10 «Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia».

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 47/I.II del 18 novembre 2008*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 settembre 2008, n. 3406

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento d'esecuzione all'articolo 10
della legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. I presenti criteri disciplinano gli aiuti che la Provincia intende concedere ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4 agli organismi di ricerca come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione.

2. Per organismo di ricerca si intende: «un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti».



Art. 2.

Iniziative e spese ammissibili

1. Sono ammissibili agli aiuti di cui all'art. 1, comma 1 i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2 che comportino attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi della disciplina comunitaria citata.

2. Possono essere ammesse alle agevolazioni tutte le spese connesse al progetto, ad eccezione di quelle relative all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione degli immobili. Le spese relative ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili.

Art. 3.

Intensità dell'aiuto

Gli aiuti possono coprire fino al 80% delle spese ammissibili, e saranno quantificate in funzione della natura del progetto.

Art. 4.

Garanzie

Qualora il soggetto beneficiario svolga attività sia di natura economica che non economica, deve essere possibile distinguere chiaramente i costi imputabili a ciascuna delle due attività, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica. La prova della corretta imputazione deve risultare da una contabilità separata.

Art. 5.

Accesso ai risultati

I risultati della ricerca sovvenzionata dalla Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 1 dovranno avere ampia diffusione attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli eventuali utili saranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

Art. 6.

Procedura

Gli aiuti saranno concessi attraverso una procedura negoziale, nel rispetto di tutte le condizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° ottobre 2008

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2008, registro n. 1, foglio n. 28

08R0607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° ottobre 2008, n. 55.

Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige n. 47/II del 18 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 settembre 2008, n. 3314

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Nuove tariffe dei diritti tavolati
e dei tributi speciali catastali*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2006, n. 17, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

2. L'allegato C al decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2006, n. 17, è sostituito dall'allegato B al presente decreto.

Art. 2.

Applicazione delle nuove tariffe

1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° ottobre 2008

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2008, registro n. 1, foglio n. 27

08R0608

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2009, n. 030/Pres.

Legge regionale n. 6/2008, art. 40, comma 13. Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'art. 40, comma 13, che conferisce alla regione l'eserci-



zio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 6/2008 e, in particolare:

- a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia;
- b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle riserve di caccia e dei cacciatori;
- c) l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;
- d) la tenuta dell'elenco dei Dirigenti venatori;
- e) la tenuta del registro dei cacciatori della regione;
- f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'art. 29;
- g) la gestione diretta dei distretti venatori e delle associazioni delle riserve di caccia nei casi di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 6/2008;

Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13 della legge regionale n. 6/2008 le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall'amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono disciplinate dalla legislazione regionale previgente e che le funzioni di cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate dall'art. 29 della legge regionale n. 6/2008;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio 2009, n. 125;

Decreta:

1. È emanato il testo del «Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare:

- a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia;
- b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei direttori delle riserve di caccia e dei cacciatori;
- c) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei dirigenti venatori;
- d) la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della Regione;

e) la gestione, in via sostitutiva, dei direttori venatori e delle associazioni delle riserve di caccia nei casi di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 6/2008.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) annata venatoria: il periodo di tempo intercorrente dal 1° aprile di un anno al 31 marzo dell'anno successivo;

- b) stagione venatoria: il periodo dell'annata venatoria compreso tra il 15 maggio e il 31 gennaio dell'anno successivo, differenziato per specie di fauna cacciabile, in cui si può esercitare l'attività venatoria.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'AMMISSIONE
E IL TRASFERIMENTO DEI CACCIATORI ALLE RISERVE DI CACCIA

Art. 3.

*Domanda di ammissione
e trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia*

1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano la domanda di ammissione a una riserva di caccia, a pena di inammissibilità, nel corso del mese di marzo di ogni anno al servizio tutela ambienti naturali e fauna, di seguito denominato servizio competente, in conformità al modello di cui all'allegato A del presente regolamento. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima riserva di caccia di ammissione.

2. I cacciatori ammessi a una riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi presentano la domanda di trasferimento ad altra riserva di caccia, a pena di inammissibilità, nel corso del mese di marzo di ogni anno al servizio competente in conformità al modello di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 4.

*Criteri per l'ammissione e il trasferimento
dei cacciatori alle riserve di caccia*

1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia, con le seguenti priorità di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:

- a) residenti da almeno cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

- b) residenti da almeno cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

- c) agenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 21/1993 che chiedono il trasferimento dalla riserva di caccia sul cui territorio sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;

- d) residenti da almeno cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

- e) residenti da meno di cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai stati ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

- f) residenti da meno di cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi a una riserva di caccia;

- g) residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

- h) residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

- i) che richiedono l'ammissione e il trasferimento ad altra riserva di caccia.



Art. 5.

Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali

1. Sono ammessi e trasferiti alle riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali, con le seguenti priorità di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:

a) residenti da almeno cinque anni nel comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai assegnati o ammessi a una riserva di caccia;

b) residenti da almeno cinque anni nel comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

c) agenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 21/1993, residenti da almeno cinque anni nel comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale, che chiedono il trasferimento dalla riserva di caccia nella quale sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;

d) residenti da almeno cinque anni nel comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

e) residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai assegnati o ammessi a una riserva di caccia;

f) residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

g) residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la riserva di caccia nella quale chiedono il trasferimento.

2. I posti rimasti liberi successivamente all'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 possono essere ricoperti, nella misura massima del 50 per cento, nel rispetto dei criteri di priorità indicati dall'art. 4, lettere e), f), g), h) ed i). Ai fini della determinazione dei posti corrispondenti al 50 per cento si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unità inferiore.

3. Qualora il territorio agro-silvo-pastorale assegnato ad una riserva di caccia si riduca in misura superiore al 5 per cento per effetto dell'istituzione di aree naturali protette, oasi e zone di ripopolamenti e cattura, aziende venatorie o di altra fattispecie di diminuzione di area destinata all'attività venatoria comunicata alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, sono consentite ammissioni di cacciatori nella medesima riserva di caccia entro il numero massimo dei cacciatori assegnabili ottenuto dall'applicazione dell'indice medio di densità venatoria sulla ridotta superficie agro-silvo-pastorale.

Art. 6.

Ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie

1. Nell'ambito dei criteri di priorità di cui agli artt. 4 e 5, a parità di posizione, hanno precedenza i cacciatori:

a) inseriti nelle graduatorie per l'assegnazione o il trasferimento nelle riserve di caccia predisposte dal servizio competente ai sensi della legge regionale n. 30/1999, nel rispetto dei punteggi maturati;

b) che chiedono il trasferimento da una riserva di caccia in soprannumero;

c) residenti in un comune capoluogo di provincia;

d) che presentano continuativamente domanda di ammissione o trasferimento alla stessa riserva di caccia a decorrere dall'annata venatoria 2009/2010;

e) trasferiti meno volte;

f) più anziani di età anagrafica.

2. Nell'ambito dei criteri di priorità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), e all'art. 5, comma 1, lettera a), il Servizio competente attribuisce ai cacciatori assegnati in qualità di aspiranti alle riserve di caccia, ai

sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 30/1999, due punti per ogni anno di assegnazione temporanea.

3. Il servizio competente attribuisce un punto per ogni anno successivo di presentazione della domanda ai sensi del comma 1, lettera d).

4. I punteggi di cui al comma 1, lettere a) e d), sono annullati qualora vi sia un'interruzione nella presentazione continuativa della stessa tipologia di domanda per l'ammissione o per il trasferimento alla stessa riserva di caccia.

5. Non possono essere ammessi o trasferiti alle riserve di caccia cacciatori in soprannumero, fatto salvo quanto previsto all'art. 9.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento alle riserve di caccia

1. Decorso il termine del 31 marzo ai sensi dell'art. 3, il servizio competente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori in ciascuna riserva di caccia mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione e integrazione. In pendenza dei termini assegnati, il procedimento è sospeso.

3. Il procedimento è concluso entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, commi 1 e 2. Il direttore del servizio competente, approva con propri decreti, da pubblicarsi sul sito Internet della regione e nel *Bollettino ufficiale* della regione:

a) le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle singole riserve di caccia;

b) l'elenco delle domande non accolte.

4. I decreti di approvazione delle graduatorie sono trasmessi in copia ai Direttori delle associazioni delle riserve di caccia interessate e di essi è data comunicazione ai cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per la copertura dei posti liberi i quali sono ammessi alle riserve di caccia interessate.

Art. 8.

Adesione dei cacciatori all'associazione della riserva di caccia

1. I cacciatori ammessi alle riserve di caccia aderiscono alla associazione della riserva di caccia di destinazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 4, versando entro tale termine la quota associativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2008. I cacciatori entro il medesimo termine trasmettono copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota al Direttore della riserva di caccia.

2. Il direttore della associazione della riserva di caccia provvede a comunicare, al servizio competente:

a) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi che hanno provveduto ad aderire all'associazione della riserva di caccia con l'indicazione della data di adesione;

b) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi che non hanno provveduto ad aderire all'associazione della riserva di caccia, dei cacciatori deceduti, dei cacciatori dimissionari e dei cacciatori esclusi dall'associazione della riserva di caccia.

3. Il servizio competente prende atto delle comunicazioni di cui al comma 2 e provvede alla copertura dei posti resi disponibili nella riserva di caccia entro la fine della stagione venatoria. A tal fine informa tempestivamente, e comunque sino al termine del mese di febbraio, i cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per l'ammissione e il trasferimento alla riserva di caccia.

4. I cacciatori di cui al comma 3 provvedono ad aderire all'associazione della riserva di caccia versando la quota associativa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i cacciatori entro il medesimo termine trasmettono copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota al direttore della riserva di caccia.



5. Il direttore della associazione della riserva di caccia provvede, su richiesta dei cacciatori di cui ai commi 1 e 4, all'aggiornamento dei dati del tesserino regionale di caccia entro la chiusura della stagione venatoria.

Art. 9.

Riammissione alla riserva di caccia

1. Cacciatori sono riammessi alla riserva di caccia, anche in soprannumero, a decorrere dall'annata venatoria relativamente alla quale è stata presentata la domanda di riammissione alla stessa riserva di caccia, a prescindere dalla relativa graduatoria, nei seguenti casi:

a) qualora, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente, abbiano perso l'ammissione a riserva di caccia e, successivamente, siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato i suddetti provvedimenti;

b) qualora sia stata annullata la sanzione disciplinare che ha determinato la decadenza del cacciatore ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a).

2. La domanda di riammissione è presentata al servizio competente, in conformità al modello di cui all'allegato A, entro il mese di marzo successivo all'annullamento della sanzione disciplinare ed è corredata da copia del provvedimento o della sentenza definitiva di annullamento della sanzione disciplinare.

Capo III

DIRIGENTI VENATORI E CACCIATORI

Art. 10.

Elenco dei dirigenti venatori

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito presso il servizio competente, anche su supporto informatico, l'elenco dei dirigenti venatori, di seguito denominato «Elenco», con decreto del direttore del servizio competente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione. Ai sensi dell'art. 40, comma 10, della legge regionale n. 6/2008 i dirigenti venatori già iscritti nell'elenco di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, sono iscritti di diritto nell'elenco.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, e dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 6/2008, i direttori delle riserve di caccia e i legali rappresentanti delle aziende venatorie richiedono l'iscrizione nell'elenco presentando al servizio competente domanda in carta semplice, secondo lo schema dell'allegato C al presente regolamento, entro sessanta giorni dal superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori ovvero, nei casi di cui al comma 4, entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di frequenza.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori di cui all'art. 29 della legge regionale n. 6/2008 prodotto in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 6/2008 qualora il richiedente abbia maturato un'esperienza almeno decennale come dirigente venatorio, allega la documentazione di cui al comma 3, lettera b), limitatamente all'attestato di frequenza.

5. Il servizio competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica dei requisiti, provvede all'iscrizione del richiedente nell'Elenco.

6. Il servizio competente cancella l'iscritto dall'elenco nei seguenti casi:

a) decesso dell'iscritto, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento;

b) richiesta dell'iscritto, entro trenta giorni dalla richiesta;

c) mancato esercizio delle funzioni di dirigente venatorio da almeno dieci anni, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento.

Art. 11.

Registro dei cacciatori

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito presso il servizio competente, su supporto informatico, il registro dei cacciatori, di seguito denominato «Registro», con decreto del direttore del servizio competente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il registro contiene i dati personali, oggetto di trattamento per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'amministrazione regionale dalle leggi e dai regolamenti regionali, dei seguenti cacciatori:

a) assegnati, anche in passato, a una riserva di caccia o che hanno esercitato l'attività venatoria con altre tipologie di fruizione;

b) ammessi a una riserva di caccia e soci dell'associazione della medesima riserva di caccia;

c) titolari di permesso annuale.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attività istituzionali, il servizio competente aggiorna i dati relativi alle sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori di cui al comma 2 e, a tal fine, chiede alle province, almeno semestralmente, e comunque entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, la trasmissione dei relativi dati. Le province provvedono in attuazione dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 6/2008.

Art. 12.

Elenco dei cacciatori

1. Il direttore della riserva di caccia compila un elenco aggiornato dei cacciatori soci dell'associazione della riserva di caccia, denominato elenco dei cacciatori, conformemente a quanto previsto dall'allegato D. L'elenco è inviato al servizio competente entro il 28 febbraio 2009 per le finalità di cui all'art. 11.

2. I cacciatori comunicano al direttore i dati necessari per la compiuta compilazione dell'elenco ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettera b).

3. Il direttore comunica al servizio competente, che provvede all'aggiornamento della banca dati degli iscritti al registro, i seguenti dati:

a) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, le modifiche dei dati dei singoli cacciatori quali le variazioni della residenza, decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della riserva di caccia;

b) entro il 31 maggio di ogni anno, i nominativi dei cacciatori che non hanno adempiuto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini statutari;

c) entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria, l'elenco dei cacciatori che non hanno ritirato il tesserino regionale di caccia entro il termine della stagione venatoria, trasmettendo contestualmente alla provincia i tesserini che non sono stati ritirati.

Capo IV

DECADENZA DEI DIRIGENTI VENATORI E DEI CACCIATORI

Art. 13.

Decadenza dei dirigenti venatori

1. Il servizio competente avvia il procedimento di decadenza dalle funzioni dirigenziali del direttore dell'associazione della riserva di caccia nei seguenti casi:

a) mancata iscrizione nell'elenco dei dirigenti venatori per insufficiente partecipazione o mancato superamento dell'esame del primo corso di formazione utile dall'elezione;

b) ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'art. 38, comma 1, della legge regionale n. 6/2008;



c) sospensione del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 6/2008 per un periodo superiore a un'annata venatoria;

d) inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 5, e all'art. 12, commi 1 e 3, salvo giustificati motivi.

2. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dal suo avvio.

Art. 14.

Decadenza dei cacciatori

1. Per mantenere l'ammissione a una riserva di caccia ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, ogni cacciatore:

a) provvede al ritiro del tesserino regionale di caccia entro la fine della stagione venatoria;

b) provvede agli adempimenti di cui all'art. 12, comma 2, entro quindici giorni dal ritiro del tesserino regionale di caccia, salvo giustificati motivi;

c) non deve essere titolare del permessi annuali di caccia rilasciati da riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

d) non deve esercitare l'attività venatoria in qualità di legale rappresentante, associato o titolare di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria.

2. Il servizio competente, esaminate anche le comunicazioni dei direttori delle associazioni delle riserve di caccia previste dal presente regolamento, avvia il procedimento di decadenza dall'ammissione alle riserve di caccia dei cacciatori che:

a) non provvedono agli adempimenti di cui al comma 1, lettera a), anche in conseguenza dell'irrogazioni di sanzioni disciplinari, e agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b);

b) non rispettano le condizioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dal suo avvio.

Capo V

INTERVENTO SOSTITUTIVO

Art. 15.

Gestione dei distretti venatori

1. Il servizio competente provvede in via sostitutiva alla gestione dei distretti venatori nei seguenti casi:

a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;

b) qualora siano accertate a carico del presidente del distretto venatorio violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento del distretto venatorio.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, il servizio competente può provvedere in via sostitutiva alla gestione del distretto venatorio qualora accerti, successivamente all'adozione del PVD, che la gestione venatoria sul territorio del distretto venatorio contrasta con gli obiettivi del piano venatorio distrettuale (PVD), con le prescrizioni del PVD o con la tutela della fauna.

3. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è disposta con provvedimento del direttore del servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del commissario.

Art. 16.

Gestione delle riserve di caccia

1. Il servizio competente provvede in via sostitutiva alla gestione delle riserve di caccia nei seguenti casi:

a) qualora siano prive dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;

b) qualora siano accertate a carico del direttore della associazione della riserva di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organi statuari;

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, il servizio competente può provvedere in via sostitutiva alla gestione delle riserve di caccia:

a) qualora accerti, nell'annata venatoria 2008/2009 e comunque sino all'approvazione del PVD, che la gestione venatoria sul territorio della riserva di caccia contrasta con gli atti di gestione faunistico-venatoria della regione e con i principi di tutela della fauna;

b) qualora, successivamente all'adozione del PVD, accerti che la gestione venatoria sul territorio della riserva di caccia contrasta con gli obiettivi del piano venatorio distrettuale (PVD), con le prescrizioni del PVD o con la tutela della fauna.

3. Il servizio competente può sospendere l'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui al comma 1, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.

4. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è disposta con provvedimento del direttore del servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del commissario. Il commissario può essere scelto tra i presidenti di distretto venatorio e tra i direttori delle associazioni delle riserve di caccia iscritti nell'elenco dei dirigenti venatori.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Nell'anno 2009, il direttore della riserva di caccia svolge le attività di cui all'art. 12, comma 1, e all'art. 12, comma 3, lettera c) entro il 28 febbraio.

2. Nell'anno 2009, i cacciatori provvedono al ritiro del tesserino regionale di caccia entro il 18 febbraio.

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

(Omissis).

09R0330



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2009, n. 031/Pres.

Legge regionale n. 12/2007, art. 16, comma 6. Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell' articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 036/2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE

Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, all'art. 16, la concessione di finanziamenti da parte dell'amministrazione regionale per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, tenendo conto della marginalità sociale e di quella geografica, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane;

Richiamato il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres., con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12;

Considerato che le competenze in materia di assegnazione e concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 12/2007, sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunità e politiche giovanili della Presidenza della regione, dipendente però gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, in quanto la competenza in materia è stata delegata dal Presidente della regione all'Assessore regionale al lavoro, università e ricerca e che con la stessa decorrenza è stato attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto servizio al Vicedirettore centrale del lavoro, università e ricerca;

Atteso che, a seguito della decadenza - conseguente al rinnovo della Giunta regionale, dopo le elezioni della primavera del 2008 - del Comitato consultivo, previsto dall'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 12/2007 in tema di centri di aggregazione giovanile, si è provveduto alla nomina del nuovo Comitato e ciò con proprio decreto 21 ottobre 2008, n. 0282/Pres.;

Considerato che il termine previsto dal regolamento non corrisponde agli obiettivi regionali del settore e alle aspettative di enti e associazioni interessati a potenziare le attività a sostegno dei giovani, anche alla luce del fatto che il piano di riparto per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 12/2007 per l'anno 2008 è stato effettuato a fine esercizio per le ragioni illustrate in precedenza;

Considerato che, al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti per l'anno in corso e per gli anni successivi, ai soggetti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 12/2007 appare necessario procedere alla modifica del termine di presentazione delle domande, già previsto dall'art. 4 del regolamento emanato con proprio decreto n. 036/Pres./2008, al 31 gennaio di ogni anno e di posporlo al 31 marzo, provvedendo contestualmente alla modifica formale dei riferimenti agli uffici regionali originariamente indicati come competenti in materia;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere legittimamente alle modifiche del «Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile ai sensi dell' art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres.;

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto d' autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2009, n. 120;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento recante modifiche al «Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12, (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)» emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres., nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell' articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) emanato con decreto del Presidente della regione n. 036/2008.

Art. 1.

Modifica all' art. 4 del decreto del presidente della Regione n. 036/2008

1. L' art. 4 del decreto del presidente della Regione n. 036/2008 è così sostituito:

«Art. 4 (Modalità e termini di presentazione delle domande). —

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, sono presentate alla direzione centrale lavoro, università e ricerca servizio pari opportunità e politiche giovanili, di seguito denominato servizio, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) progetto di massima dell'iniziativa, contenente la relazione dalla quale risulti illustrata, tra l'altro, l'effettiva destinazione della struttura a centro di aggregazione giovanile;

b) dettagliato preventivo di spesa;

c) per gli organismi privati, atto costitutivo, statuto, indicazione degli organi sociali e loro composizione, qualora non già in possesso del servizio.

3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

4. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A, previsto al comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale lavoro, università e ricerca, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».



Art. 2.

Modifica all'art. 5, comma 4

1. Il comma 4 dell'art. 5 viene così sostituito:

«4. Il comitato consultivo di cui al comma 2 è costituito con decreto del presidente della Regione ed è composto dal direttore centrale del lavoro, università e ricerca o da un suo delegato, che lo presiede, e da tre rappresentanti concordemente designati dalle Diocesi di Trieste, Pordenone Concordia e Vittorio Veneto e dalle Arcidiocesi di Gorizia e Udine, da un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.C.I. e da un rappresentante della sezione regionale dell'U.P.I.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione anche per l'anno 2009.

2. Sono fatte salve le domande presentate nell'anno 2009 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0331

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 23 del 17 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

1. L'art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificato dall'art. 3 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 è così sostituito:

«Art. 9 (*Licenze di pesca*). — 1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B1) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'art. 16;

d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.

10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalità e criteri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva con validità non superiore ai sette giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono introitati dalla provincia e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge.».

Art. 2.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

1. L'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:

«Art. 10 (*Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani*). — 1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico - sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.».



Art. 3.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

1. L'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:

«Art. 11 (Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero). — 1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.».

Art. 4.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

1. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:

«6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della provincia.».

Art. 5.

Modifica all'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:

«5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.».

Art. 6.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.».

Art. 7.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

1. All'art. 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole «che violano gli obblighi di cui all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le parole «che violano gli obblighi di cui all'art. 9, comma 5»;

b) al comma 3 le parole «sul tesserino regionale e su quello di cui all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le parole «sul tesserino regionale e su quello di cui all'art. 9 comma 5»;

c) al comma 5 dopo le parole «per qualsiasi semina» sono aggiunte le parole «o reimmissione» e dopo le parole «qualora la semina» sono aggiunte le parole «o reimmissione»;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 marzo 2009

GALAN

09R0499

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5.

Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorsi

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 47 del 24 aprile 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIORDINO DEI COMPRESORI DI BONIFICA

Art. 1.

Riordino dei comprensori di bonifica

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 3 1, e ai fini dell'esercizio delle attività di bonifica, suddivide il territorio in otto comprensori delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia è allegata alla presente legge come Allegato A, denominati in via provvisoria in ordine numerico, secondo i confini indicati all'Allegato B.



2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, sono definiti i criteri per la successione dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti nonché per la formazione dei Consigli di amministrazione provvisori sulla base del procedimento previsto dalla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 «Nuove norme in materia di Enti di Bonifica - Delega di funzioni amministrative»). La nomina dei Consigli provvisori è effettuata dall'Assemblea legislativa.

3. Per ogni comprensorio di cui al comma 1 è istituito un Consorzio di bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo, dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e insistenti sul territorio dei comprensori che prende il nome del comprensorio di riferimento così come definito con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti un incremento del loro numero sono approvate con deliberazione dell'Assemblea legislativa.

5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori e comunque dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi di bonifica previsti al comma 3, che succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi esistenti che dalla medesima data sono soppressi.

Art. 2.

Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi

1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di bonifica aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre. La medesima disposizione trova applicazione anche per i componenti dei Consigli di amministrazione provvisori di cui all'art. 1, comma 2.

2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo restano in carica sino alla scadenza del mandato in essere.

3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara è soppresso dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul comprensorio C8 dell'Allegato A della presente legge che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 3.

Disposizioni inerenti situazioni specifiche

1. In presenza di specificità territoriali rappresentate dal sistema di Pilastresi nonché dal bacino del Samoggia e del Panaro, i Consorzi di bonifica ivi operanti pongono in essere una programmazione e gestione delle attività concordate. Per il sistema di Pilastresi è prevista una commissione di vigilanza nominata dalla Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante della Regione, che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la sicurezza idraulica dell'intero territorio, e un rappresentante per ogni Consorzio interessato, nonché una contabilità dedicata. I Consorzi operanti sui territori afferenti all'associazione «Terre d'Acqua» stipulano una convenzione con i Comuni interessati per le attività relative al bacino del Samoggia e del Panaro.

2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree territoriali circostanziate la Regione esercita diretta-mente la funzione di bonifica. A tal fine con deliberazione di Giunta viene assunta la decisione dell'assunzione della gestione diretta della funzione che trova applicazione a decorrere dalla comunicazione al soggetto che esercita l'attività in via ordinaria.

Art. 4.

Disposizioni sul personale

1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di conseguente riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili devono essere prioritariamente valorizzate le professionalità esistenti in conformità ai principi dettati dalle vigenti norme collettive nazionali.

2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo transitorio legato al processo di riordino previsto dalla presente legge,

i Consorzi di bonifica non possono attivare procedure per il reclutamento del personale, fatta eccezione per il personale avventizio. Qualora si manifesti l'esigenza di porre in essere meccanismi che comportino un diverso inquadramento del personale o la sostituzione di particolari professionalità, i Consorzi di bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai fini della valutazione della legittimità rispetto al complessivo processo di riordino. E fatto salvo il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1987, N. 16

Art. 5.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 1987

1. All'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 1987 è aggiunto il seguente:

«5-bis Il nuovo statuto di cui al comma 5 è deliberato dal Consiglio di amministrazione provvisorio sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, e successivamente approvato dall'Assemblea legislativa regionale.».

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 aprile 2009

ERRANI

09R0437

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 febbraio 2009, n. 5/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 4 del 25 febbraio 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l'art. 6;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico della programmazione (CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 15 dicembre 2008, n. 30;

Visto il parere della terza commissione consiliare - Attività produttive e della quarta commissione consiliare - Sanità, espresso nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009;



Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);

Vista la deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2009, n. 100;

Considerato quanto segue:

1. le Aziende USL, intervengono tempestivamente sul luogo di lavoro in caso di infortuni mortali, e costituiscono pertanto le strutture più idonee all'espletamento dell'istruttoria per quanto attiene alle circostanze del decesso;

2. la direzione generale della regione competente all'adozione del provvedimento di concessione dei contributi effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti richiedenti, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A);

3. la medesima direzione generale della Regione provvede al recupero del contributo concesso nei casi di non veridicità delle dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro;

4. la terza commissione consiliare - Attività produttive e la quarta commissione consiliare - Sanità hanno congiuntamente emanato un parere contenente raccomandazioni, che vengono accolte e che comportano un adeguamento del testo;

si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) le modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo alle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, nonché lo svolgimento della relativa istruttoria, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e le modalità di recupero del contributo concesso.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 57/2008, il contributo compete nei casi di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale. Restano esclusi gli infortuni in itinere, come definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 57/2008 presentano domanda di concessione del contributo alla Regione tramite l'Azienda USL nel cui territorio si è verificato l'incidente entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso del lavoratore; ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 57/2008 fa fede la data di registrazione della domanda al protocollo dell'Azienda USL.

2. In caso di sospensione del termine ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 57/2008, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni assegnato per la presentazione di documentazione integrativa, il procedimento si conclude con un provvedimento di non accoglimento della domanda di contributo.

3. La domanda deve essere predisposta unicamente utilizzando la modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale e deve contenere l'indicazione completa dei requisiti richiesti per l'erogazione del contributo.

4. Nei casi di pluralità di beneficiari di cui all'art. 4 della legge regionale n. 57/2008, uno di essi può presentare un'unica domanda, con allegata apposita delega rilasciata dagli altri beneficiari.

Art. 3.

Istruttoria sulle circostanze del decesso

1. In caso di presentazione di una domanda di concessione del contributo, le competenti strutture delle Aziende USL acquisiscono le informazioni necessarie ad accertare che il decesso del lavoratore è avvenuto a seguito di infortunio sul luogo di lavoro. Tali informazioni possono essere acquisite anche tramite l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), eventualmente previa stipula di intese ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 57/2008.

2. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 1 la competente struttura dell'Azienda USL trasmette la documentazione relativa alla direzione generale della Regione competente per materia, che provvede all'adozione del decreto dirigenziale di erogazione del contributo ed all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4.

Art. 4.

Effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese

1. La direzione generale della Regione competente per materia effettua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) e della deliberazione della giunta regionale recante direttive per l'applicazione del medesimo decreto, gli opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese dai soggetti richiedenti, avvalendosi eventualmente delle intese con le amministrazioni di cui all'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 57/2008.

Art. 5.

Modalità di recupero del contributo

1. Qualora successivamente all'erogazione del contributo risulti la non veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 4, ovvero il mancato riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 57/2008, la direzione generale della Regione competente per materia provvede al recupero del contributo concesso secondo le disposizioni del decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 - Ordinamento contabile della Regione Toscana) in materia di crediti extratributari.

Art. 6.

Norma di prima applicazione

1. Le domande di concessione del contributo relative agli incidenti mortali avvenuti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2009

MARTINI

09R0359



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 marzo 2009, n. 6/R.

Regolamento in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 5 dell'11 marzo 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento:

- Visto l'art. 117, secondo comma della Costituzione;
Visto l'art. 117, sesto comma della Costituzione;
Visto l'art. 43, comma 2 dello statuto;
Visti altresì l'art. 63, comma 2 dello statuto;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale);
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);
Visto l'art. 12 della legge regionale n. 12/2006 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale;
Visto altresì il comma 3 dell'art. 23 della medesima legge regionale n. 12/2006 che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a quanto stabilito dal presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 ottobre 2008;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre 2008, n. 10, con la quale è stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto;
Visto il parere della I Commissione consiliare - Affari istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 126;

Considerato quanto segue:

- la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) che prevede un regolamento regionale per la disciplina di «Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento»;
- la necessità di procedere ad integrale revisione della normativa regionale relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento che costituiscono dotazione della polizia comunale e provinciale;
- l'opportunità di garantire su tutto il territorio regionale l'uniformità della disciplina degli elementi identificativi e delle principali dotazioni della polizia municipale e provinciale;
- l'opportunità di uniformare, in primo luogo, il simbolo e il logotipo utilizzato dalle polizie locali toscane, anche per quanto riguarda il carattere ed il colore del medesimo;

5. la necessità di elencare e descrivere in maniera dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi, in primo luogo quella ordinaria e, secondariamente, quelle delle varie specializzazioni che caratterizzano il concreto impiego dell'operatore;

6. l'esigenza di individuare i segni distintivi del grado apposti sull'uniforme ed assegnati all'operatore in ragione della categoria di appartenenza;

7. l'opportunità di promuovere l'omogeneità delle strutture di polizia locale toscane anche attraverso l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche fondamentali, in particolare il colore di base ed il colore delle bande sulla carrozzeria, dell'allestimento dei veicoli, compreso il posizionamento di scritte, contrassegni ed accessori;

8. l'obbligo di individuare i «presidi tattici difensivi» (art. 6, comma 1, legge regionale n. 12/2006) ovvero strumenti di autotutela che possono costituire la dotazione dell'operatore, e quindi stabilire che la concreta assegnazione dei medesimi sia fatta oggetto di specifici accordi in sede locale;

9. l'esigenza altresì che il concreto impiego degli strumenti di autotutela venga preceduto da un apposito modulo finalizzato all'addestramento, da svolgersi presso la Scuola interregionale di polizia locale costituita dalla Regione Toscana insieme alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria ed al Comune di Modena di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 12/2006;

10. l'opportunità di uniformare anche i contenuti ed i colori della tessera di riconoscimento, documento del quale è dotato ogni operatore della polizia municipale e provinciale;

11. di accogliere il parere della I Commissione «Affari istituzionali» del Consiglio regionale nella parte relativa in cui si chiede che la scelta delle dotazioni accessorie sia oggetto di confronto in sede di contrattazione decentrata, mediante la riformulazione degli articoli 3 e 10 del presente regolamento in cui si è previsto uno specifico accordo locale per tali strumenti;

12. di accogliere il parere della I Commissione «Affari istituzionali» del Consiglio regionale nella parte in cui chiede che le indicazioni dei gradi delle uniformi siano in coerenza con il CCNL e oggetto di confronto con le rappresentanze di categoria in quanto il presente regolamento è conforme alle previsioni del CCNL;

13. di non poter accogliere il parere della I Commissione nella parte in cui si chiede che la disciplina dei limiti d'uso delle dotazioni accessorie, tra cui gli strumenti di autotutela, sia rimessa alla contrattazione decentrata per due motivi:

a) l'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 12/2006 stabilisce una disciplina generale con «regolamento» delle modalità d'impiego di tali strumenti senza intervento della contrattazione decentrata (analoga-mente la lettera f) del comma 1 dell'art. 12);

b) nel citato art. 6, comma 2 si esercita una competenza regionale nell'ambito della sicurezza del lavoro dato che in esso si parla di «Rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale»; in questo specifico ambito competenziale detto comma è superato dal successivo art. 74 del decreto legislativo n. 81/2008 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per il quale non costituiscono dispositivi per la protezione dei rischi da lavoro «le attrezzature di protezione individuale» assegnate alle forze in servizio di ordine pubblico; ne consegue che la regolazione delle modalità d'uso degli strumenti di autotutela non necessita di apposita disciplina regionale considerando anche che, ex comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento, tali strumenti sono in dotazione solo a specifiche categorie di agenti la disciplina del cui ruolo, per la loro qualifica di agenti od ufficiale di polizia giudiziaria, spetta in esclusiva allo Stato;

14. di non poter accogliere il parere del Consiglio della Autonomie locali nella parte in cui si chiede che «si intervenga in questa fase di prima attuazione con una proroga dei termini previsti per l'adeguamento dei regolamenti degli enti locali» in quanto si tratta di ambiti disciplinati dalla legge (si veda il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2006);



15. di precisare, in relazione alla parte di detto parere del consiglio delle autonomie locali in cui si chiedono «incentivi per dar[]e attuazione» al presente regolamento, che l'obbligo posto dalla legge regionale n. 12/2006 concerne l'adeguamento dei regolamenti locali e non l'obbligo di immediato rinnovo delle dotazioni oggetto della presente disciplina regolamentare;

si approva il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione (art. 12 legge regionale n. 12/2006)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), disciplina:

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
- c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sulla uniforme;
- e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli organi di polizia locale;
- f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 e relative modalità di impiego;
- g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 2.

Simbolo, logotipo e carattere (art. 12, legge regionale n. 12/2006)

1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale, riprodotto nell'allegato A al presente regolamento, è il Pegaso in argento nella forma adottata come stemma della Regione Toscana con la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione). Le dimensioni del simbolo sono proporzionate alla collocazione.

2. Il logotipo, riprodotto nell'allegato A al presente regolamento, consiste nella scritta «Polizia Municipale» oppure «Polizia Provinciale» in carattere avant garde in colore bianco su fondo rosso, con lettere in positivo. È utilizzato nella versione su una sola riga oppure su due righe.

3. Le scritte sugli indumenti componenti l'uniforme, sui veicoli, sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro oggetto adottano il carattere avant garde. Le dimensioni del carattere, ove non indicate negli allegati al presente regolamento, sono proporzionate alle dimensioni del supporto.

Capo II

UNIFORME DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED ALLA POLIZIA PROVINCIALE

Art. 3.

Tipologie di uniforme (art. 12 legge regionale n. 12/2006)

1. L'uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale si distingue in:

- a) uniforme ordinaria;

b) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio automontato;

c) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio motomontato;

d) uniforme per servizio a cavallo;

e) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio in bicicletta;

f) uniforme per servizio su demanio marittimo;

g) uniforme per servizio su natante;

h) uniforme per servizio montano;

i) completo operativo;

l) uniforme di rappresentanza per agenti;

m) uniforme di rappresentanza o cerimonia per dirigenti e personale categoria D;

n) uniforme di gala per dirigenti e personale categoria D;

o) uniforme storica;

p) indumenti ad alta visibilità.

2. Le dotazioni e le modalità di uso del vestiario descritte dalle lettere da b) a p) del comma 1 possono essere oggetto di accordi in sede locale.

Art. 4.

Indumenti costituenti l'uniforme (art. 12 legge regionale n. 12/2006)

1. L'uniforme degli appartenenti alle strutture di polizia municipale, degli appartenenti ai corpi di polizia provinciale e le caratteristiche tecniche degli indumenti sono costituite dagli indumenti elencati nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 5.

Divieto (art. 12, legge regionale n. 12/2006)

1. È vietato a coloro che esercitano attività di sorveglianza e vigilanza privata ovvero convenzionata con enti pubblici, di utilizzare simboli ed uniformi che siano riconducibili a quelli disciplinati dal presente regolamento per la polizia municipale e la polizia provinciale della Regione.

Art. 6.

Segni distintivi del grado e accessori (art. 12, legge regionale n. 12/2006)

1. Sulle uniformi sono apposti i segni distintivi del grado, la placca di riconoscimento e gli accessori indicati all'allegato C al presente regolamento a seconda della categoria di appartenenza dell'operatore.

Art. 7.

Omogeneità dell'uniforme (art. 12, legge regionale n. 12/2006)

1. Laddove l'elenco degli indumenti preveda un'alternativa, è assicurata l'omogeneità di quello concretamente utilizzato da tutti gli operatori durante il servizio.

Capo III

VEICOLI

Art. 8.

Caratteristiche dei veicoli (art. 12, legge regionale n. 12/2006)

1. Il colore di base dei veicoli in dotazione alla polizia municipale ed alla polizia provinciale è il bianco. Le bande sulla carrozzeria sono di colore rosso.



2. I contrassegni, gli accessori dei veicoli e la loro posizione sulla carrozzeria sono descritti nell'allegato D al presente regolamento.

Art. 9.

Divieto

(art. 12, legge regionale n. 12/2006)

1. È vietato a chiunque non appartenga alle strutture di polizia municipale e di polizia provinciale della Regione di utilizzare un allestimento dei veicoli riconducibile a quelli disciplinati dal presente regolamento

Capo IV

CARATTERISTICHE DEI PRESIDII DIFENSIVI

Art. 10.

Presidi difensivi

(art. 6 e art. 12, legge regionale n. 12/2006)

1. Gli strumenti di autotutela dei quali possono essere dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono:

a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi;

b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità;

c) giubbotto corto antiproiettile;

d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;

e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;

f) gilet con airbag per servizio motomontato.

2. L'assegnazione degli strumenti di cui al comma 1 è oggetto di accordi in sede locale, recepiti nel regolamento locale di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006.

3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

4. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell'ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola interregionale di polizia locale.

Capo V

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Art. 11.

Caratteristiche della tessera di riconoscimento

(art. 12, legge regionale n. 12/2006)

1. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento della quale sono dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono descritte nell'allegato C al presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 marzo 2009

Il Vicepresidente: GELLI

(Omissis).

09R0360

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 2.

Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali).

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 9 del 7 marzo 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, al fine di garantire alle persone con disabilità ed ai loro nuclei familiari la presa in carico globale e un adeguato livello di assistenza, promuove politiche coordinate ed integrate tali da:

a) prevenire l'insorgere o l'aggravarsi di situazioni di disabilità, anche attraverso la diagnosi e l'intervento precoce;

b) rimuovere ogni forma di discriminazione e violazione del principio opportunità;

c) garantire l'autonomia, l'autodeterminazione, la libertà di scelta, l'inclusione sociale e lavorativa, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo alle condizioni di gravità;

d) garantire alle persone disabili un approccio multidisciplinare e personalizzato, anche ai fini della permanenza nel proprio ambiente di vita;

e) sostenere, nel quadro della promozione e dello sviluppo delle politiche sociali e del sistema dei servizi a livello regionale e locale, le famiglie delle persone con disabilità, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e favorendone la partecipazione all'elaborazione dei programmi di intervento;


f) garantire il complesso degli interventi e dei servizi in un'ottica di integrazione con particolare riferimento alle strutture socio-educative, socio-lavorative, culturali e del tempo libero, tale da assicurare la continuità del percorso personalizzato nelle varie fasi della vita ed evitare processi di emarginazione;

g) promuovere azioni volte al superamento delle barriere di comunicazione, di informazione, architettoniche, di mobilità e finalizzate ad assicurare l'accesso all'istruzione, al lavoro, ai trasporti, nonché ai servizi culturali, ricreativi e sportivi per una migliore qualità della vita.

Art. 2.

Centro di accesso unico alla disabilità

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini le informazioni, l'orientamento, l'assistenza amministrativa necessaria, nonché l'efficiente gestione degli interventi e dei servizi rivolti ai disabili e ai loro nuclei familiari ed allo scopo di promuovere, sostenere, armonizzare le azioni



ed i servizi di cui alla presente legge, in ciascun ambito distrettuale, all'interno del punto unico di accesso integrato sanitario e sociale, è istituito il Centro di accesso unico alla disabilità, di seguito denominato CAUD in grado di fornire un approccio centrale e integrato per la disabilità.

2. Sono compiti del CAUD:

- a) attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai servizi per la disabilità;
- b) orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociosanitarie e informare sull'offerta dei servizi;
- c) sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare nei rapporti con le istituzioni ed i servizi territoriali, al fine di garantire il diritto alle pari opportunità;
- d) individuare e monitorare le situazioni complesse, con particolare riferimento alla disabilità grave, in stretta collaborazione con gli operatori sociali e sanitari del territorio, anche al fine di predisporre la scheda individuale di cui all'art. 9 ed attivare percorsi di integrazione attraverso gli interventi di cui all'art. 4;
- e) attivare un'equipe multidisciplinare e una rete territoriale in grado di garantire unitarietà nella fase di analisi della domanda, valutazione multidimensionale del caso, precoce presa in carico globale, predisposizione del progetto di vita personalizzato, in una logica di continuità assistenziale e responsabilità sul conseguimento dei risultati. La struttura individua un operatore di riferimento che segua le diverse fasi attuative del progetto, facilitando l'apporto integrato delle figure professionali coinvolte, la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e le categorie economiche produttive presenti sul territorio;
- f) monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali;
- g) concorrere all'elaborazione del piano socio-sanitario di zona.

Art. 3.

Destinatari

1. Possono accedere ai servizi del CAUD:

- a) le persone con disabilità come definite dall'art. 3 della legge n. 104/1992;
- b) le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini del riscontro di un'eventuale disabilità;
- c) i nuclei familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

Art. 4.

Linee di intervento

1. Le politiche attive, integrate e coordinate di cui all'art. 1 sono perseguite attraverso servizi ed interventi che:

- a) garantiscano la continuità e l'interdisciplinarietà della presa in carico globale attraverso la collaborazione tra la rete dei servizi e le realtà sociali operanti sul territorio;
- b) organizzino idonei programmi per la prevenzione socio-sanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione, l'assistenza personale, l'accompagnamento, la mobilità, l'istruzione, l'inserimento lavorativo e sociale;
- c) definiscano progetti di vita individuali e percorsi tendenti all'acquisizione della massima autonomia possibile nell'ottica di una vita indipendente anche attraverso forme di assistenza indiretta;
- d) individuino ed organizzino reti di sostegno attivabili al momento in cui la persona con disabilità si trovi temporaneamente o stabilmente priva di adeguato supporto familiare;
- e) organizzino percorsi e servizi di consulenza e sostegno per le famiglie che assistono persone con disabilità;
- f) promuovano la realizzazione di nuove strutture che fungano quale rete di sostegno e promozione sociale denominate «Con Noi Dopo di Noi»;

g) realizzino sul territorio una rete di servizi e di strutture residenziali volte a tutelare l'autonomia ed a promuovere percorsi di cittadinanza del disabile, affinché lo stesso possa rimanere integrato nel proprio territorio anche qualora venga meno il sostegno familiare;

h) favoriscano l'inserimento al lavoro sia in forma individuale che attraverso la promozione di specifiche attività;

i) sostengano progetti nell'ambito dell'agricoltura sociale responsabile anche attraverso fattorie sociali, servizi di ippoterapia e pet therapy, anche ai fini di sviluppare azioni territoriali che integrino l'attività produttiva agricola, le aree verdi attrezzate e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a favore di persone con disabilità.

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 «Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali»

1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 41/2003 è aggiunta la seguente:

«b-bis) Comunità alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, con limitata capacità ricettiva, destinata a soggetti maggiorenni in situazioni di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.»

Art. 6.

Coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità

1. È istituito il Coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità, di seguito denominato Coordinamento, al fine di assicurare la determinazione delle politiche integrate e coordinate in materia sanitaria, socio sanitaria, socio assistenziale, socio educativa, socio lavorativa per le persone con disabilità, nonché la definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo.

2. Il Coordinamento è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;
- c) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione, diritto allo studio e formazione;
- d) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di lavoro, pari opportunità e politiche giovanili;
- e) il Presidente o un suo delegato di ciascuna delle province del Lazio;
- f) un rappresentante indicato dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali;
- g) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- h) un rappresentante designato dall'Unione province d'Italia (UPI).

3. Partecipano, inoltre, alle sedute del Coordinamento i rappresentanti degli assessorati che di volta in volta sono competenti per l'argomento trattato.

4. Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) definisce l'analisi dello stato dei bisogni complessivi delle persone con disabilità e delle prospettive della loro evoluzione, anche promuovendo specifici studi e ricerche;
- b) formula alla Giunta regionale la proposta di piano integrato triennale sulla disabilità con la contestuale definizione e indicazione delle strategie e delle azioni volte a garantire la realizzazione dei servizi e degli interventi di cui all'art. 4;



c) provvede all'elaborazione di linee guida per la realizzazione del piano nei diversi ambiti territoriali, nonché per la definizione degli accordi di programma di cui all'art. 8;

d) individua specifiche attività progettuali e promuove iniziative sperimentali o innovative per favorire la presa in carico e l'autonomia delle persone con disabilità d'intesa con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia nonché nella definizione delle relative scelte di programmazione, di indirizzo, di controllo e di vigilanza, il Coordinamento si avvale dell'apporto della Consulta regionale per i problemi della disabilità, di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap) e successive modifiche.

6. Con apposito regolamento la Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento.

Art. 7.

Piano integrato triennale per la disabilità

1. Nell'ambito delle linee della programmazione regionale sociale e sanitaria ed in correlazione ad essa, la Giunta regionale, su proposta del Coordinamento, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale per i problemi della disabilità e ne definisce modalità di attuazione e di finanziamento.

2. Il piano integrato triennale individua in particolare:

a) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi in relazione ai risultati, all'efficacia delle metodologie adottate, all'impatto sociale delle azioni programmate, nonché per l'eventuale revoca dei finanziamenti;

b) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all'art. 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.

Art. 8.

Accordi di programma

1. I comuni singoli o associati possono sottoscrivere con le aziende unità sanitarie locali e le province specifici accordi di programma finalizzati al decentramento del CAUD ed allo sviluppo di progetti ed azioni in favore delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale nell'ambito della propria attività di indirizzo e coordinamento, su proposta del Coordinamento, emana linee guida per la redazione degli accordi di programma e detta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri, delle modalità di finanziamento e di verifica delle attività svolte.

Art. 9.

Scheda individuale e anagrafe delle persone disabili

1. L'équipe multidisciplinare di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) compila una scheda individuale della persona disabile che registri i dati soggettivi, la composizione e la situazione del nucleo familiare, la valutazione della disabilità, delle capacità residue e dei bisogni, il piano di trattamento, i percorsi ed i sostegni attivati e da attivare ai fini dell'inclusione sociale e per la realizzazione del progetto di vita personalizzato.

2. Ai soli fini statistici e programmatici, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche è istituita presso ogni CAUD l'anagrafe delle persone disabili.

Art. 10.

Partecipazione

1. Al fine di garantire la partecipazione attiva delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie alla programmazione, realizzazione, valutazione, controllo e verifica delle attività di cui alla presente legge, il CAUD, nell'adempimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 2, promuove la partecipazione e il coinvolgimento della Consulta regionale per i problemi della disabilità e delle eventuali consulte territoriali per la disabilità ove presenti.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare:

a) lo stato di attuazione, gli obiettivi raggiunti e le risultanze emergenti dall'attuazione delle politiche sociali integrate, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici, di cui alla presente legge;

b) i livelli di accesso dei cittadini al CAUD;

c) il quadro del finanziamento del sistema integrato e l'andamento della spesa e degli investimenti in materia.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione:

a) nell'ambito dell'UPB H41, di un apposito capitolo denominato «Interventi integrati per la disabilità - parte corrente», con uno stanziamento pari a 300 mila euro per l'esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T21501;

b) nell'ambito dell'UPB H42, di un apposito capitolo denominato «Interventi integrati per la disabilità - parte capitale», con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo rispettivamente, in termini di competenza, dal capitolo T28501, lettera h), dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale e, in termini di cassa, dal capitolo T25502.

2. Su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali la Giunta regionale adotta annualmente il programma di finanziamenti per i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 27 febbraio 2009

MARRAZZO

09R0559



PROVVEDIMENTO REGIONALE 13 febbraio 2009, n. 1.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura.

*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 7 del 21 febbraio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 «Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali» e successive modifiche

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2001 è sostituito dal seguente: «3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì:

a) la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali;

b) la costituzione, presso la struttura del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel comune di Montelibretti, del centro di valutazione della qualità dell'olio di oliva laziale e le relative modalità di funzionamento;

c) le modalità per la promozione e la valorizzazione di musei del vino e dell'olio istituiti nell'ambito delle «strade».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2001 è inserito il seguente:

«4-bis. La Regione concede, altresì, incentivi a favore dei soggetti gestori delle enoteche ed oleoteche regionali nonché dei musei del vino e dell'olio, istituiti nell'ambito delle «strade», per la promozione e la valorizzazione degli stessi nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti *de minimis*.».

3. Al comma 5-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2001 le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis».

Art. 2.

Integrazione alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio» e successive modifiche

1. Dopo l'art. 42 della legge regionale n. 17/1995 è inserito il seguente:

«Art. 42- bis (Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica). — 1. È istituito il «Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica» non ricompresi nell'art. 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della legge n. 157/1992 e successive modifiche, con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato: «Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica», nell'ambito dell'UPB B11, con lo stanziamento, per l'esercizio 2009, di 50 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge di bilancio.».

Art. 3.

*Disciplina dell'abbattimento
e dell'espianto degli alberi di olivo*

1. Nel territorio della Regione è vietato l'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo.

2. L'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale può essere autorizzato esclusivamente per motivi di pubblica utilità.

3. Può essere autorizzato l'abbattimento o l'espianto di alberi di olivo, diversi da quelli di cui al comma 2, nei seguenti casi:

a) accertata morte fisiologica della pianta;

b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimosibili;

c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagiati le operazioni culturali e rechi danno all'oliveto;

d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;

e) esecuzione di opere di pubblica utilità;

f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistici edilizi di livello comunale e regionale.

4. Il comune nei cui territorio ricadono le piantagioni rilascia, su richiesta degli interessati, l'autorizzazione all'abbattimento e all'espianto degli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. Chiunque abbatte o espanta alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva e necessaria autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espantato fino ad un massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi abbattuti o espantati.

6. L'accertamento delle violazioni delle norme concernenti il divieto di abbattimento delle piante di olivo e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitati dai comuni ai sensi dell'art. 182, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

7. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dai comuni a partire dalla data di abrogazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 (Interventi nel settore dell'olivicoltura) e successive modifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio» e successive modifiche

1. Il comma 13 dell'art. 6 della legge regionale n. 82/1988 è sostituito dal seguente: «13. Il tesserino di idoneità viene rinnovato previo versamento della tassa annuale di concessione di cui all'art. 19.».


2. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 82/1988 è inserito il seguente:

«Art. 7- bis (Centro regionale di tartuficoltura). — 1. Al fine di favorire, sviluppare e realizzare attività di ricerca, informazione ed assistenza sulla storia, produzione, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nonché di studio per la conservazione ed il recupero delle aree vocate, è istituito, nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, il Centro regionale di tartuficoltura, di seguito denominato centro, con sede decentrata presso la Comunità montana del Turano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il centro svolge compiti di divulgazione, ricerca, assistenza e consulenza a favore di enti pubblici e privati, ed in particolare:

a) redige la carta delle potenzialità tartufigole della Regione, in collaborazione con le strutture di ricerca competenti in materia già presenti sul territorio regionale;

b) istituisce ed aggiorna una banca dati sugli impianti di tartufigole realizzate con il contributo pubblico, anche al fine di un monitoraggio sui risultati e sulle produzioni degli impianti stessi;



c) esprime parere di congruità fra vocazionalità dell'area e materiale vivaistico proposto in fase di presentazione del progetto di tartufo cofinanziato;

d) opera, anche sulla base di convenzioni con istituzioni, enti ed associazioni, in particolare con quelli già esistenti sul territorio regionale per lo sviluppo e la tipizzazione della tartuficoltura regionale;

e) promuove attività di ricerca e di studio nel settore della micorizzazione del materiale vivaistico, insieme ad altre strutture idonee presenti sul territorio regionale;

f) promuove attività di difesa ambientale per proteggere e valorizzare i terreni a vocazione tartufigena e realizza azioni volte alla difesa e alla valorizzazione del tartufo e dei territori di produzione;

g) diffonde la cultura del tartufo predisponendo materiali promozionali ed informativi nonché promuovendo intese con le diverse regioni italiane ed estere a vocazione tartufigena;

h) promuove accordi tra i vari soggetti della filiera del tartufo al fine di accorciare la filiera stessa e di valorizzare la tipicità del prodotto laziale.

3. Il centro si avvale di un Comitato tecnico-consultivo, di seguito denominato comitato, composto da rappresentanti dei comuni e delle comunità montane dei territori regionali a vocazione tartufigena e da rappresentanti delle strutture scientifiche esistenti nella regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la sede, le funzioni e la composizione del comitato. La partecipazione alle sedute del comitato è a titolo gratuito.»

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 «Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)» e successive modifiche

1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2003 dopo le parole: «della settimana precedente la vaccinazione» sono inserite le seguenti: «o, qualora non disponibile, la media della produzione latte giornaliera dell'ultima settimana per la quale sono documentabili le rese produttive nell'arco del trimestre precedente la vaccinazione.»

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2, comma 1»;

b) dopo le parole: «marzo 1999.» sono aggiunte le seguenti: «Gli interventi di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4 sono concessi in regime di aiuti *de minimis*.»

Art. 6.

Abrogazione della legge regionale 19 maggio 1975 n. 39 «Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Lazio»

1. La legge regionale 19 maggio 1975, n. 39 «Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Lazio» è abrogata.

Art. 7.

Modifiche alle leggi regionali 9 ottobre 1996, n. 40 «Istituzione del Servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL)» e 10 gennaio 1995, n. 2 «Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)» e successive modifiche

1. L'art. 4 della legge regionale n. 40/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Organizzazione del SIARL*). — 1. Le attività di cui all'art. 3 sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e, a livello decentrato, attraverso le strutture periferiche dell'Agenzia stessa.

2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 grava sulle risorse finanziarie previste dall'art. 13 della legge regionale n. 2/1995 e successive modifiche.»

2. L'art. 5 della legge regionale n. 40/1996 è abrogato.

3. L'art. 6 della legge regionale n. 40/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Convenzioni*). — 1. Per la realizzazione e la gestione del SIARL, l'ARSIAL può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei programmi di attività dell'Agenzia stessa ed ai sensi della normativa vigente.»

4. L'art. 7 della legge regionale n. 40/1996 è abrogato.

5. Alla lettera n) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 2/1995 le parole da: «, limitatamente» a: «legge stessa» sono soppresse.

6. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/1995 le parole da: «lettere» a: «g),» sono soppresse.

Art. 8.

Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio

1. È istituita l'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL), integrata con il sistema informativo regionale, che raccoglie le notizie ed i dati relativi a tutte le attività agricole, agroalimentari, forestali e della pesca e a quelle a queste connesse, svolte nel territorio regionale, nel rispetto dei contenuti informativi minimi previsti dalla normativa statale vigente in materia ed in particolare dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti, pubblici o privati, esercenti le attività di cui al comma 1 e che intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l'amministrazione regionale in materia di agricoltura e territorio rurale, sono tenuti all'iscrizione all'AUAAL. Detta iscrizione è condizione per richiedere all'amministrazione regionale, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, il rilascio di autorizzazioni od attestazioni ovvero di poter accedere a qualsiasi beneficio, pena il diniego del rilascio o l'esclusione dai benefici stessi.

3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione per l'AUAAL.

4. L'AUAAL è realizzata in regime di interscambio e di interconnessione con il sistema informativo agricolo nazionale istituito dall'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) e successive modifiche.

5. La Regione, entro il termine di cui al comma 2, provvede alla implementazione dell'AUAAL mediante l'acquisizione di notizie ed informazioni dai propri sottosistemi informativi e da sistemi informativi esterni.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione per individuare le condizioni e le modalità per l'iscrizione all'AUAAL nonché per l'aggiornamento dei relativi dati.


Art. 9.

Misure per la lotta obbligatoria contro l'insetto Anoplophora chinensis

1. Al fine di provvedere all'eradicazione dell'insetto *Anoplophora chinensis*, la Regione, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, adotta le seguenti misure:

a) cura le operazioni di abbattimento, distruzione e smaltimento dei materiali di risulta delle colture infestate, avvalendosi dell'ARSIAL;

b) concede contributi destinati a compensare la perdita del valore di mercato delle colture distrutte, fino ad una misura massima dell'80 per cento, alle aziende vivaistiche costituite sotto forma di piccola e



media impresa, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi nonché le cause e le modalità di revoca delle concessioni medesime e di recupero delle somme eventualmente già erogate.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il capitolo di bilancio E 23508 denominato «Spese per la fitopatologia forestale».

Art. 10.

Parchi agricoli

1. Si definiscono parchi agricoli le aree rurali ed agricole, al di fuori delle aree naturali protette, riconducibili ad un sistema unitario di interesse naturalistico paesaggistico, storico-archeologico, antropologico ed architettonico da tutelare e valorizzare.

2. La Giunta regionale promuove, valorizza e sostiene i parchi agricoli perseguendo i seguenti obiettivi:

a) preservazione e rafforzamento delle attività agricole, anche mediante la commercializzazione locale dei prodotti e la formazione di giovani agricoltori;

b) gestione sostenibile delle risorse agricole, in particolare, attraverso la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;

c) promozione e sviluppo dell'agricoltura sociale;

d) tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico del territorio rurale;

e) preservazione, risanamento e rinaturalizzazione del reticolo idrografico;

f) riqualificazione e riuso dell'architettura rurale;

g) recupero e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e monumentale;

h) recupero e diffusione dei valori identitari e culturali dei sistemi rurali;

i) promozione di attività di ricerca;

l) creazione di un sistema di fruizione pubblica, rivolto in particolare a bambini, anziani e disabili, mediante l'acquisizione di aree ad uso pubblico, la realizzazione di itinerari naturalistici con percorrenza ciclo-pedonale o ippica, l'introduzione e il potenziamento di usi ricreativi, ricreativi, sportivi e di servizio.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti mediante l'adozione da parte della Giunta regionale di progetti integrati, che possono attuarsi attraverso interventi pubblici e privati, nonché attraverso convenzioni con istituti ed enti di ricerca.

4. La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei parchi agricoli e per l'adozione dei progetti integrati di cui al comma 3, in maniera di assicurare la concertazione e il coordinamento con gli enti locali e territoriali interessati.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con l'istituzione di due appositi capitoli di spesa, denominati «Interventi per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei Parchi agricoli», rispettivamente nell'ambito della UPB B11 per le spese in parte corrente, con lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, di 300 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009, e nell'ambito della UPB B12 per le spese in conto capitale, con lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, di 200 mila euro a valere sul capitolo T28501 elenco n. 4, lettera a) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 «Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio» e successive modifiche

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 87/1990, sono inseriti i seguenti: «3-bis. La carta ittica esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed in particolare:

a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;

b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna, alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione, alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico, al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca, alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico, alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle prescrizioni per impedire o contenere i danni all'ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in alveo, nei corsi d'acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi i tratti dichiarati letti di frega;

c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d'acqua o invasi, sulla base di criteri biologici ed ittologici, nonché l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

3-ter. La carta ittica costituisce il riferimento tecnico per l'adozione dei programmi e dei regolamenti provinciali di settore e delle azioni previste dal piano di settore.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche, è inserito il seguente:

«1-bis. L'amministrazione provinciale, in deroga al divieto di cui al comma 1, può autorizzare la pesca sportiva con la tecnica del «carp fishing», con l'obbligo della reimmissione del pesce catturato. Le province disciplinano la tecnica del «carp fishing», determinandone le modalità ed i limiti territoriali e temporali di esercizio.».

3. Il comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«5. Al fine della qualificazione delle aspiranti guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca di cui al comma 2, le amministrazioni provinciali organizzano corsi obbligatori di formazione per aspiranti guardie giurate ittiche e corsi di aggiornamento per le guardie giurate già operanti nel territorio regionale. Per tali corsi le amministrazioni provinciali possono avvalersi delle associazioni di categoria del settore della pesca e delle associazioni piscatorie di cui all'art. 45.».


Art. 12.

Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico

1. La Regione favorisce la variabilità genetica delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche e incentiva il miglioramento genetico delle razze e specie per le quali è istituito il libro genealogico ai sensi della medesima legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede aiuti alle aziende agricole zootecniche per l'utilizzazione, nell'ambito dei propri allevamenti o delle stazioni di monta pubbliche, di riproduttori maschi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 30/1991 e successive modifiche.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono erogati in regime de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del



trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato «Interventi a favore del mantenimento e del miglioramento genetico e morfo-funzionale delle specie e razze di interesse zootecnico», nell'ambito della UPB B 11, con lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2009 di 100 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con leggi di bilancio.

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 «Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati» e successive modifiche

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 15/2006 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 2 dell'art. 2 si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all'art. 12. Il comma 3 dell'art. 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.»

Art. 14.

Centro di documentazione per la valorizzazione della razza asinina del territorio dei Monti di Allumiere

1. È istituito il Centro di documentazione per la valorizzazione della razza asinina del territorio dei Monti di Allumiere di seguito denominato Centro, con sede nel Comune di Allumiere, gestito dal medesimo comune.

2. Il Centro raccoglie dati ed informazioni per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della razza asinina e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) effettua attività di ricerca e di studio sulle caratteristiche della razza asinina;
- b) organizza convegni, conferenze e dibattiti;
- c) fornisce materiale ed informazioni per allestire manifestazioni e mostre d'interesse per la razza asinina ed individua le aree idonee;
- d) promuove, anche mediante studi e ricerche, l'impiego della razza asinina in ambito turistico e pedagogico, con particolare rilievo all'aspetto terapeutico.

3. Il Centro disciplina la propria organizzazione e funzionamento mediante l'adozione di un regolamento interno.

4. Il Centro adotta un piano annuale di attività con un dettagliato preventivo economico, nel quale sono indicate le iniziative che il Centro intende svolgere e le risorse disponibili.

5. Il piano di cui al comma 4 è trasmesso per l'approvazione alla Regione.

Art. 15.

Piano straordinario di interventi a sostegno del comparto bufalino

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, in considerazione della grave crisi che ha colpito l'intero comparto bufalino, si impegna a promuoverne lo sviluppo e l'innovazione, anche favorendone la commercializzazione ed agevolandone la distribuzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'intero comparto attraverso:

- a) assistenza tecnica agli allevatori;
- b) assistenza sanitaria e profilassi degli allevamenti;

c) promozione dei prodotti bufalini laziali: latte, carni, prodotti caseari e di norcineria;

d) rilancio dell'occupazione nel settore;

e) costituzione di un apposito fondo di garanzia che consenta il differimento dei pagamenti bancari per tutte le imprese agro-alimentari bufaline.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, individua i beneficiari e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nonché le cause e le modalità di revoca delle concessioni medesime e di recupero delle somme eventualmente già erogate.

4. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B11 di un apposito capitolo denominato «Interventi straordinari a sostegno del comparto bufalino» con uno stanziamento di 50 mila euro per l'esercizio finanziario 2009 a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 febbraio 2009

MARRAZZO

09R0558

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 3.

Modifiche ed integrazioni agli artt. 2, 3, 4, 6 ed 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, ad oggetto: «Interventi a favore delle Società operaie - Società operaie di mutuo soccorso operanti nel Molise».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 16 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18 (Interventi a favore delle Società operaie - Società operaie di mutuo soccorso operanti in Molise), è sostituito dal seguente:

«1. È istituita, presso l'Assessorato regionale alle Politiche sociali, la Consulta per la mutualità integrativa.»

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, è sostituito dal seguente:

«2. Alla Consulta per la mutualità integrativa competono il parere sui progetti e sugli interventi previsti all'art. 7 nonché gli altri compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.»

3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, è sostituito dal seguente:

«3. La Consulta per la mutualità integrativa, presieduta dall'Assessore alle politiche sociali o da un suo delegato, è costituita dai seguenti componenti:

- a) il direttore della Direzione generale competente;



- b) il responsabile del Servizio programmazione politiche sociali e coordinamento terzo settore;
- c) il responsabile del Servizio assistenza socio-sanitaria;
- d) il responsabile del Servizio promozione e tutela dell'occupazione;
- e) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria che raggruppano le S.M.S. operanti nella regione.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, presso l'Assessorato regionale alle politiche sociali, Servizio programmazione politiche sociali e coordinamento terzo settore, l'Albo regionale delle Società operaie - Società operaie di mutuo soccorso.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, è sostituito dal seguente:

«3. Le istanze devono essere indirizzate alla Direzione generale regionale competente, Servizio programmazione politiche sociali e coordinamento terzo settore, che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, verifica se la società abbia esercitato ed eserciti attività mutualistica e persegua i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3886, e, qualora sussistano i requisiti, provvede all'iscrizione all'Albo.».

3. I commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18

1. All'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, dopo le parole: «agevolazioni regionali» sono aggiunte le parole: «, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno».

Art. 4.

Integrazione all'art. 6 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18

1. All'art. 6 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le SMS iscritte nell'Albo regionale presentano le istanze per l'accesso ai benefici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.».

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18

1. L'art. 8 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, è abrogato.

Art. 6.

Rinvio ad atti attuativi

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18.

2. In fase di prima applicazione le istanze per l'accesso ai benefici di cui all'art. 4 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 febbraio 2009

IORIO

09R0269

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 4.

Interventi in favore delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 16 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, al fine di mantenere vivi i legami sociali e culturali con le comunità molisane presenti in altre regioni italiane, riconosce e sostiene le associazioni di molisani, che hanno sede ed operano al di fuori del territorio regionale da almeno tre anni, e le funzioni che esse svolgono per promuovere e rinsaldare i legami con la propria terra di origine.

2. Sono consentite associazioni miste composte da cittaclini molisani e di altre regioni.

Art. 2.

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di rapporti con i molisani nel mondo l'albo regionale delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale, di seguito denominato: «albo».

2. La domanda di iscrizione all'albo è inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale e deve contenere:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione da cui si evinca che essa:

1) svolga attività a vantaggio della locale comunità di molisani;

2) non persegua scopi di lucro o di propaganda partitica;

3) sia gestita con metodo democratico;

4) assegni le proprie cariche mediante elezione;

b) relazione, a firma del legale rappresentante dell'associazione, che documenti l'attività svolta nel triennio precedente la domanda di iscrizione.

3. Possono essere iscritte all'albo regionale le associazioni che abbiano un numero di soci non inferiore a 40.

4. L'iscrizione all'albo è disposta, previa istruttoria compiuta nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione presso l'assessorato regionale competente in materia di rapporti con i molisani nel mondo, con provvedimento dirigenziale.

5. Qualora un'associazione perda uno dei requisiti indicati ai commi 2 e 3, con provvedimento dirigenziale ne è disposta la cancellazione dall'albo.



Art. 3.

Interventi

1. Alle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 2 la Giunta regionale concede contributi per sostenere le attività ordinarie, nonché per la realizzazione di progetti, di manifestazioni e di iniziative conformi alle finalità della legge regionale n. 2 ottobre 2006, n. 31 (interventi della Regione a favore dei «Molisani nel mondo»).

2. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1 gli interventi rientranti tra quelli previsti dal Capo II della citata legge regionale n. 31/2006.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per l'esercizio finanziario in corso.

2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 febbraio 2009

IORIO

09R0270

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 5.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: «Riordino e ridefinizione delle comunità montane», come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 16 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane), come modificato dalla legge regionale n. 27 giugno 2008, n. 19, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, un solo consigliere comunitario».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 febbraio 2009

IORIO

09R0271

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-039) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 1 0 1 0 *

€ 3,00

